



3 aprile 2018 / aggiornamento del 14 novembre 2023¹

Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050

La nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) e la revisione parziale della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), nonché l'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01) e le modifiche dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 e hanno introdotto diverse novità. Nella fase successiva, la Segreteria tecnica della ECom ha ricevuto molte richieste di chiarimento. Le relative risposte sono raccolte qui di seguito in forma sintetica. Con l'entrata in vigore della Strategia Reti elettriche le risposte sono state aggiornate il 1° giugno 2019 e completate il 30 aprile 2020. Il 26 agosto 2020, la Segreteria tecnica ha modificato il capitolo 2 e aggiunto il capitolo 8 riguardante gli impianti di stoccaggio. Le domande e risposte sono state adeguate o aggiunte il 21 giugno 2021, il 24 marzo 2022, il 16 marzo 2023, il 6 luglio 2023 e il 22 agosto 2023. A partire dall'aggiornamento del 16 marzo 2023, nelle singole domande è indicata la data in cui sono state aggiunte o modificate. In caso di controversia, la valutazione spetta alla ECom, che non è vincolata alle spiegazioni fornite dalla Segreteria tecnica.

Legge sull'energia e ordinanza sull'energia	2
1 Rimunerazione per la ripresa di energia	2
2 Consumo proprio	5
Legge sull'approvvigionamento elettrico e ordinanza sull'approvvigionamento elettrico	12
3 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete.....	12
4 Tariffe dell'energia.....	15
5 Sistemi di misurazione intelligenti	15
6 Misurazione del profilo di carico	22
7 Sistemi di controllo e regolazione installati presso i consumatori finali e i produttori..	24
8 Potenziamenti della rete (eliminato con aggiornamento del 06.07.2023)	25
9 Impianti di stoccaggio (a batteria)	26
10 Allacciamento di consumatori finali e impianti di produzione	31

¹ Aggiornamenti precedenti: 1° giugno 2019, 30 aprile 2020, 26 agosto 2020, 21 giugno 2021, 24 marzo 2022, 16 marzo 2023, 6 luglio 2023 e 22 agosto 2023.

Legge sull'energia e ordinanza sull'energia

1 Rimunerazione per il ritiro di elettricità

1. È vero che le remunerazioni a favore dei produttori per la ripresa di energia sono destinate ad aumentare dal 2018?

In virtù della nuova ordinanza sull'energia, nel caso di gestori di rete con centrali proprie o partecipazioni in centrali vi è effettivamente da attendersi un aumento delle remunerazioni. La remunerazione è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete sostiene per l'acquisto di elettricità equivalente presso terzi e dei costi di produzione dei propri impianti (art. 12 cpv. 1 OEn). Secondo la decisione della EICOM 222-00001 dell'11 maggio 2021, l'articolo 12 capoverso 1 OEn è conforme alla legge. Ai fini del calcolo della remunerazione per la ripresa di energia secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera a LEn devono essere presi in considerazione anche i costi di produzione dei propri impianti e di quelli delle imprese affiliate all'interno del gruppo.

Per ulteriori spiegazioni in relazione alla remunerazione per la ripresa di energia si rimanda alla comunicazione EICOM del 7 dicembre 2021 «Aumento dei prezzi dell'energia elettrica: domande e risposte sull'adeguamento delle tariffe energetiche nel corso dell'anno, sull'approvvigionamento sostitutivo e sulla remunerazione per la ripresa di energia elettrica».

1.1. L'obbligo di ritiro e di remunerazione si applica anche agli impianti Plug&Play (impianti solari inestabili)?

Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023, aggiornamento del 14.11.2023

Il gestore di rete è tenuto a ritirare e remunerare in modo adeguato, nel suo comprensorio, l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili (art. 15 cpv. 1 lett. a LEn). L'obbligo di ritiro e di remunerazione dell'elettricità si applica soltanto se essa proviene da impianti con una potenza massima di 3 MW o con una produzione annua massima, dedotto un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh (art. 15 cpv. 2 LEn). L'articolo 13 OEn precisa come viene misurata la potenza dell'impianto. In relazione all'obbligo di ritiro e di remunerazione del gestore, il legislatore prevede un limite superiore di potenza e di produzione, ma non un limite inferiore. Per l'elettricità che desiderano vendere, in particolare i piccoli produttori devono disporre in tutti i casi di un acquirente che paghi loro un prezzo adeguato. Solamente i produttori che gestiscono impianti con una potenza superiore a 3 MW non devono più ricorrere alla protezione mediante una garanzia di ritiro (cfr. FF 2013 6489, 6598 segg.). L'obbligo di ritiro e di remunerazione dei gestori si applica quindi anche ai piccoli impianti fotovoltaici come gli impianti Plug&Play (impianti solari inestabili).

Dal 1° gennaio 2024, tuttavia, con l'abrogazione dell'articolo 31e capoverso 2 lettera b OAEI, non vi sarà più l'obbligo di installare un sistema di misurazione intelligente per tali impianti di produzione. Il gestore di rete può quindi prevedere un'adeguata remunerazione forfettaria per l'elettricità ritirata da impianti con una potenza massima dell'invertitore di 600 W e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente ai sensi dell'articolo 8a OAEI (art. 12 cpv. 3 OEn, entrata in vigore il 1° gennaio 2024; cfr. [rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico](#); [revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sull'energia](#)).

1.2. Gli impianti Plug&Play (impianti solari inestabili) sono considerati impianti di rete?

Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023, aggiornamento del 14.11.2023

Un gestore di rete si oppone all'obbligo di ritiro e di remunerazione relativo a un impianto Plug&Play sostenendo che il suo obbligo si applica soltanto agli impianti di rete e non a quelli inestabili che possono essere posizionati in vari luoghi. Questa differenza però non è prevista dal diritto in materia di energia. Sebbene i titoli del capitolo 3 della LEn e del capitolo 4 dell'OEn facciano riferimento a «energia di rete», questa si riferisce al tipo di energia (o alla sua forma) e non all'impianto (si veda anche l'art. 1 let. c OEn). Di conseguenza, oltre all'elettricità generata a partire da energie rinnovabili e

l'elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili, l'obbligo di ritiro e di remunerazione riguarda anche il biogas di rete (cfr. art. 15 cpv. 1 let. a e b LENE). I gestori di rete devono quindi ritirare anche l'elettricità offerta dagli impianti fotovoltaici plug & play e remunerarla adeguatamente.

1.3 L'obbligo di ritiro e di remunerazione si applica dal momento dell'inoltro del rapporto di sicurezza? Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023

Il diritto in materia di energia non prevede che l'obbligo di ritiro e di remunerazione si applichi solo a partire dal momento in cui è stato effettuato il controllo di collaudo dell'impianto ed è stata inoltrata la rispettiva documentazione (in particolare il rapporto di sicurezza) al gestore di rete. Anche nel sistema della remunerazione per l'immissione in rete la durata della remunerazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 OEN inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto. Non vi è motivo per cui l'obbligo di ritiro e di remunerazione debba valere solo una volta inoltrato il rapporto di sicurezza dopo l'esecuzione del controllo di collaudo. Piuttosto sarebbe un problema se venisse immessa «gratuitamente» elettricità nella rete di distribuzione prima dell'inoltro.

La situazione è diversa nel caso della remunerazione per la garanzia di origine: se un gestore di rete versa un'indennità per la garanzia di origine in aggiunta a quella per l'elettricità (in caso di controversia sulla determinazione della remunerazione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 OEN le garanzie di origine non devono essere considerate), può farlo a partire dal momento in cui Pronovo AG ha la possibilità di rilasciare le garanzie di origine stesse.

1.4 In che misura la valutazione di adeguamenti del finanziamento dei costi supplementari (FCS) in virtù del diritto anteriore ricade nelle competenze della EICOM?

Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023

Ai sensi dell'articolo 73 capoverso 4 della legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne; RS 730.0), le condizioni di allacciamento ai sensi dell'articolo 7 del diritto anteriore nel tenore del 26 giugno 1998 (stato al 30 novembre 2004, qui di seguito: ex-LEne) si applicano ai contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili (finanziamento dei costi supplementari, FCS). Ciò vale fino al 31 dicembre 2035 per le centrali idroelettriche (let. a) e fino al 31 dicembre 2025 per tutti gli altri impianti (let. b). Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 ex-LEne in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nel tenore del 7 dicembre 1998 (stato al 30 novembre 2004, qui di seguito: ex-OEN), la potenza della centrale idroelettrica non deve superare 1 MW per poter beneficiare del FCS.

Ai sensi dell'articolo 7 capoversi 1 e 3 ex-LEne, le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia (ossia i gestori della rete di distribuzione) devono accettare e remunerare l'energia in eccesso offerta da produttori indipendenti. La remunerazione è stabilita in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente. L'obbligo è concepito unilateralmente a carico dei gestori della rete di distribuzione. La partecipazione al FCS è quindi volontaria per il produttore. Un produttore può ritirarsi dal programma di sostegno FCS in qualsiasi momento (cfr. [direttiva sul finanziamento dei costi supplementari \[FCS\]](#), [delucidazioni sull'esecuzione del finanziamento dei costi supplementari](#), cap. 3d; qui di seguito: direttiva FCS). Di conseguenza, secondo la ST EICOM, il produttore, oltre a rinunciare completamente al FCS, può anche accettare una remunerazione inferiore.

Sulla base degli articoli 5a – 5c ex-OEN, la Commissione per le questioni relative alle condizioni di allacciamento dei produttori indipendenti (*Kommission für Fragen der Anschlussbedingungen unabhängiger Produzenten KAP*) ha fissato un prezzo medio annuo di 15 rispettivamente di 16 cts./kWh (cfr. <https://docplayer.org/71339097-Leitfaden-mehrkostenfinanzierung.html>, visitato il 30 agosto 2023 [reperito solo in tedesco]). La remunerazione del gestore della rete di distribuzione al produttore è quindi solitamente di 15 o 16 Rp./kWh (in tedesco il cosiddetto «15 bzw. 16-Räppler»). Pronovo rimborsa al gestore della rete di distribuzione la differenza tra questa remunerazione e il prezzo di acquisto orien-

tato al mercato (la cosiddetta tariffa del preforvitore, cfr. direttiva FCS, capitoli 1 e 5). Secondo l'articolo 73 capoverso 5 ex-LEne, nel caso di contratti ai sensi dell'articolo 73 capoverso 4 LEne che regolano l'acquisto di energia elettrica da centrali idroelettriche, la EICom può in singoli casi ridurre adeguatamente la remunerazione se vi è un'evidente sproporzione tra il prezzo di acquisto e i costi di produzione (cfr. anche art. 7 cpv. 4 ex-LEne). Tale riduzione può avvenire anche retroattivamente, di norma fino a cinque anni. In questo caso, la remunerazione è inferiore a 15 rispettivamente 16 cts./kWh, il che riduce di conseguenza anche il rimborso di Pronovo al gestore della rete di distribuzione. In linea di principio, il gestore della rete di distribuzione sarebbe libero di continuare a pagare il produttore 15 rispettivamente 16 cts./kWh o anche di più. Tuttavia, il rimborso di Pronovo rimarrebbe invariato. Ciò significa che il gestore della rete di distribuzione finirebbe per pagare più del prezzo di acquisto orientato al mercato. Ciò è ammissibile dal punto di vista della legislazione sull'energia (cioè a prescindere dalla questione dell'imputabilità dei costi corrispondenti secondo la legislazione sull'approvvigionamento elettrico).

Se il gestore della rete di distribuzione e il produttore non riescono a trovare un accordo su una nuova remunerazione (ad esempio dopo la scadenza di un contratto esistente), si applica l'articolo 74 capoverso 5 LEne, secondo il quale la EICom giudica le controversie risultanti da procedimenti soggetti, quanto al regime delle competenze, al diritto anteriore, sempre che la EICom fosse competente in virtù di detto diritto. Secondo l'articolo 25 capoverso 1bis ex-LEne (stato al 1° gennaio 2009), la EICom giudica le controversie concernenti le condizioni di raccordo per gli impianti di generazione dell'energia. Se invece la controversia deriva da un contratto valido e non rientra espressamente nelle competenze della EICom sopra menzionate (vale a dire la riduzione della remunerazione in caso di evidente sproporzione rispetto ai costi di produzione e la determinazione iniziale della remunerazione in caso di disaccordo tra il gestore della rete di distribuzione e il produttore), la decisione spetta ai tribunali ordinari.

1.5 Nel suo comprensorio, il gestore della rete di distribuzione riesce a vendere interamente l'elettricità immessa e remunerata localmente. Il gestore della rete a monte ha un obbligo di acquisto e di remunerazione? Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023

In base all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e b della legge sull'energia (LEne; RS 730), *nel loro comprensorio* i gestori della rete di distribuzione sono tenuti a ritirare e remunerare l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili e l'elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili loro offerte, nonché il biogas loro offerto. Questa formulazione indica che l'articolo 15 LEne si riferisce al rapporto tra un produttore e il gestore della rete di distribuzione nel cui comprensorio si trova o è allacciato l'impianto di produzione. Secondo le spiegazioni contenute nel messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione della legge sull'energia) e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)», lo scopo principale dell'articolo 15 LEne è quello di creare un minimo livellamento tra la posizione regolarmente svantaggiata dei produttori con una produzione proporzionalmente contenuta e le aziende di approvvigionamento elettrico ([FF 2013 6489](#), pag. 6598). Con il termine «ritiro» non si intende l'utilizzazione fisica della rete, bensì l'accettazione di una determinata quantità di elettricità in qualità di acquirente. Il gestore della rete di distribuzione è inteso nella sua funzione di fornitore di energia in un determinato comprensorio e non nella sua funzione di gestore della rete di distribuzione ([FF 2013 6489](#), pag. 6598). Ciò indica anche che l'articolo 15 LEne non è applicabile al rapporto tra gestori di rete. La legislazione sull'approvvigionamento elettrico e le norme della legislazione sull'energia di competenza della EICom non contengono altre disposizioni che prevedano obblighi corrispondenti. Non sussiste pertanto alcun obbligo legale da parte del gestore di rete a monte di acquistare e remunerare energia elettrica. Si applica pertanto quanto concordato contrattualmente.

1.6 Quali termini di notifica si applicano quando il produttore passa a un acquirente terzo o viceversa al gestore della rete di distribuzione locale? Inserita con l'aggiornamento del 14.11.2023

Per questi passaggi, in futuro si applica un termine di notifica di un mese alla fine di ogni trimestre (art. 10 cpv. 4 OEn, entrata in vigore il 1° gennaio 2024).

Nelle note esplicative si legge che, in base al diritto vigente, non esiste alcuna disposizione di legge riguardo ai termini per il passaggio dal gestore di rete a un acquirente terzo o viceversa. Vista la crescente frequenza con cui avvengono tali passaggi e dell'incertezza che ne consegue, con la revisione dell'ordinanza sull'energia si fissa un termine di disdetta. In futuro, tali passaggi vengono resi possibili alla fine di ogni trimestre e il gestore della rete di distribuzione dovrà essere informato con un mese di anticipo. Il termine appare adeguato alla luce della raccomandazione di settore SDAT – CH 2022 parte «SDAT – CH Wechselprozesse», relativa all'attuazione tecnica dei processi di cambio (cfr. sezione 1.1.5), nella quale si prevede generalmente un termine di preavviso di almeno dieci giorni lavorativi (cfr. [rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico; revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sull'energia](#)).

La EICom sarà responsabile dell'applicazione di questa disposizione (art. 62 cpv. 3 LEne).

1.7 Il gestore della rete di distribuzione può prevedere una remunerazione diversa per gli impianti al di sopra di una certa potenza rispetto a quelli al di sotto della soglia?

Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023

Quando si vende l'energia immessa in rete al gestore di rete locale, la remunerazione deve essere innanzitutto concordata contrattualmente. La legge sull'energia e l'ordinanza sull'energia prevedono una regolamentazione minima nel caso le parti non trovino un accordo (cfr. art. 15 cpv. 3 LEne e art. 12 cpv. 1 OEn). Di conseguenza, le spiegazioni che seguono si riferiscono ai requisiti di remunerazione previsti dalla legge solo nel caso in cui non si raggiunga un accordo.

La remunerazione dell'elettricità generata a partire da energie rinnovabili si basa sui costi che il gestore di rete sostiene per l'acquisto di elettricità equivalente presso terzi e dei costi di produzione dei propri impianti (art. 12 cpv. 1 OEn). Pertanto, in caso di controversia, lo specifico portafoglio di acquisto e di produzione del gestore di rete è determinante per stabilire l'ammontare della remunerazione. I costi per eventuali garanzie di origine non vengono presi in considerazione. L'equivalenza si riferisce alle caratteristiche tecniche dell'elettricità, in particolare alla quantità di energia e al profilo della potenza, nonché alla regolabilità e alla prevedibilità. È vero che l'articolo 12 capoverso 1 OEn menziona la quantità di energia e il profilo della potenza come criteri per le «caratteristiche tecniche dell'elettricità» per quanto riguarda l'equivalenza. Tuttavia, la prevista differenziazione della remunerazione per l'elettricità prodotta da impianti al di sotto o al di sopra di una certa potenza dovrebbe anche riflettersi e giustificarsi nell'acquisto di elettricità da parte del gestore di rete da terzi e nei costi di produzione dei propri impianti di produzione. È improbabile che di norma ciò sia il caso.

2 Consumo proprio

2. Che cosa deve verificare il gestore di rete in caso di richiesta di costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio? Aggiornamento del 16.03.2023

Se consumatori finali presentano una richiesta di costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il gestore di rete deve verificare se

- vi è un raggruppamento di più proprietari fondiari che sono consumatori finali (art. 17 cpv. 1 LEne) o un raggruppamento di un proprietario fondiario con più locatari o affittuari che sono consumatori finali (art. 17 cpv. 2 LEne; cfr. anche decisione 223-00005 della EICom del 13 dicembre 2022, n. marg. 54 segg.);

- la potenza di produzione dell'impianto è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento (art. 17 cpv. 1 LEn; art. 15 OEn) e
- si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione (art. 14 cpv. 2 OEn).

3. Entro quale scadenza il gestore di rete deve verificare la richiesta di costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio?

L'articolo 18 capoverso 1 OEn stabilisce che i proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete, con un anticipo di tre mesi, la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio e i nominativi degli eventuali locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento nonché del rappresentante del raggruppamento. Da ciò si può dedurre che il gestore di rete deve verificare i requisiti del raggruppamento entro tre mesi dalla notifica delle informazioni richieste per la valutazione e renderlo possibile qualora i requisiti siano soddisfatti (cfr. domanda 2).

4. Un Comune ha autorizzato un raggruppamento ai fini del consumo proprio su un fondo pubblico attraversato da una strada pubblica. Non ha invece autorizzato un raggruppamento su un fondo privato. È ammissibile una simile differenza di trattamento²?

Eliminata con aggiornamento del 16.03.2023

5. Il gestore di rete è tenuto a verificare che un raggruppamento sia autorizzato a rifornirsi sul mercato? Aggiornamento del 16.03.2023

Per quanto riguarda l'accesso alla rete, i consumatori finali che si riuniscono in un raggruppamento ai fini del consumo proprio devono essere trattati come un consumatore finale unico (art. 18 cpv. 1 LEn). Se chiedono l'accesso alla rete, devono essere esaminate le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 1 e all'articolo 6 capoversi 2 e 6 LAEI nonché all'articolo 11 capoversi 2 e 3 OAEI:

- consumo annuo del raggruppamento inferiore a 100 MWh,
- nessun contratto di fornitura scritto, negoziato individualmente,
- comunicazione di esercizio del diritto di accesso alla rete entro il 31 ottobre oppure, in caso di nuovi allacciamenti, due mesi prima della messa in esercizio.

Se un centro di consumo con accesso alla rete partecipa a un raggruppamento ai fini del consumo proprio esistente o di nuova costituzione, ciò non esime il gestore della rete di distribuzione dall'obbligo di fornire il raggruppamento. Qualora quest'ultimo rivendichi detto obbligo di fornitura, il diritto di accesso alla rete del centro di consumo in questione può essere nuovamente esercitato non prima che siano trascorsi sette anni dalla sua partecipazione al raggruppamento (art. 11 cpv. 2^{bis} OAEI).

6. È ammissibile il raggruppamento di due fondi confinanti se uno dei due è allacciato alla media tensione e l'altro alla bassa tensione? Il raggruppamento sarebbe allacciato alla media tensione. Il raggruppamento sarebbe allacciato alla bassa tensione.

In taluni casi la situazione delle linee (necessità di utilizzo della rete di distribuzione) prima del raggruppamento può limitare o addirittura rendere in un primo tempo impossibile la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio. Tuttavia sarebbe inammissibile se il diritto al consumo proprio e al raggruppamento ai fini del consumo proprio venisse fondamentalmente impedito dalla costruzione di una linea del gestore di rete. Di regola, un raggruppamento ai fini del consumo proprio deve essere trattato dal gestore di rete come un consumatore finale unico (art. 18 cpv. 1 LEn). Per esso vale quindi l'obbligo di allacciamento di cui all'articolo 5 capoverso 2 LAEI. Per tale ragione il gestore di rete non può rifiutare il cambio degli allacciamenti ed è tenuto ad apportare le necessarie modifiche (cfr. commenti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC del novembre 2017 alle disposizioni di esecuzione relative alla nuova legge del 30

² Il requisito dei fondi contigui è stato abolito con l'entrata in vigore della revisione dell'OEn il 1° gennaio 2023. Se su un fondo deve essere costruita una linea privata, la questione va disciplinata contrattualmente.

settembre 2016 sull'energia [qui di seguito: commenti all'OEn 2017, p. 15³]). Se gli allacciamenti devono essere cambiati per ragioni inerenti al raggruppamento ai fini del consumo proprio, i rimanenti costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente devono essere indennizzati dai consumatori in regime di consumo proprio o dai proprietari dei fondi del raggruppamento (art. 3 cpv. 2^{bis} OAEI).

6.1 L'elettricità viene prodotta in un edificio sul fondo A, trasferita direttamente con un cavo privato a un altro edificio sul fondo B e infine utilizzata da un consumatore finale. Il gestore di rete può richiedere la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio e la rimozione di uno o entrambi gli allacciamenti alla rete?

Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023

Siccome l'elettricità proveniente dall'impianto fotovoltaico viene trasferita direttamente all'edificio sul fondo B e il relativo impianto domestico è separato da quello dell'edificio sul fondo A, l'elettricità prodotta può essere utilizzata esclusivamente dal consumatore finale nell'edificio sul fondo B e non da altri consumatori finali, in particolare non da quello nell'edificio sul fondo A. Pertanto non si tratta di un consumo proprio *comune* di più consumatori finali nel luogo di produzione. In particolare non sussiste alcun motivo per un raggruppamento ai fini del consumo proprio ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 17 capoversi 1 e 2 LEn. Il gestore di rete non può richiedere la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio e la rimozione di uno o entrambi gli allacciamenti alla rete rifacendosi al diritto in materia di energia.

7. Un gestore di rete deve consentire l'immissione al livello di rete 5 (LR5) dell'energia prodotta da una centrale idroelettrica (10 MW) attualmente allacciata a LR3 perché ciò risulterebbe economicamente più conveniente per un previsto raggruppamento ai fini del consumo proprio comprendente la centrale? In caso di immissione a LR5 sarebbe tuttavia necessario un potenziamento della rete. In caso di immissione a LR5 sarebbe tuttavia necessario un potenziamento della rete.

I gestori di rete sono tenuti a garantire una rete performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEI). Se l'allacciamento a LR5 del raggruppamento ai fini del consumo proprio non risulta efficiente, allora anche tale raggruppamento deve essere allacciato a LR3.

8. Il gestore di rete può mettere a disposizione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio la rete di distribuzione in cambio di un corrispettivo oppure trasferire la proprietà di singoli impianti senza che in tal modo venga meno la condizione di cui all'articolo 14 capoverso 3 OEn? Aggiornamento del 16.03.2023

Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 OEn viene considerata elettricità utilizzata nel luogo di produzione soltanto quella che tra l'impianto di produzione e il consumo non ha utilizzato la rete di distribuzione del gestore di rete. Anche la parte della rete di distribuzione utilizzata individualmente (raccordo alla rete), collocata tra il punto di distinzione e il punto di raccordo alla rete, appartiene alla rete di distribuzione. L'appartenenza o meno di un impianto alla rete di distribuzione non dipende da chi è il proprietario o dalla cessione dell'utilizzo. Il consumo proprio non è quindi possibile se il gestore di rete mette a disposizione la propria rete di distribuzione in cambio di un corrispettivo o se trasferisce la proprietà di un impianto.

Per non utilizzare la rete di distribuzione bisognerebbe spostare il punto di distinzione. La situazione delle linee prima del raggruppamento non deve impedire il consumo proprio e il gestore di rete non può rifiutare un cambio degli allacciamenti (cfr. domanda n. 6).

D'altra parte, secondo il diritto in materia di energia, non è esclusa la possibilità di affittare o vendere al raggruppamento nel luogo di produzione un tubo per cavi se quest'ultimo si trova sul lato del raggruppamento nel punto di allacciamento all'abitazione. Il raggruppamento poserebbe cavi propri nel

³ I commenti alle disposizioni esecutive possono essere scaricate [qui](#).

tubo e, di conseguenza, l'elettricità non passerebbe fisicamente attraverso la rete di distribuzione. Il raggruppamento dovrebbe partecipare ai costi secondo il principio di causalità e i costi sostenuti dal medesimo dovrebbero essere distinti, in modo chiaro e plausibile, dai costi di rete. Conformemente all'articolo 7 capoverso 5 dell'OAEI, per ripartire i costi in funzione del principio di causalità è necessario definire chiavi di ripartizione. Le medesime devono essere adeguate, chiare e fissate per iscritto nonché conformi al principio della continuità.

9. Per poter aumentare la quota di consumo proprio si vorrebbe far stoccare nella rete di distribuzione l'elettricità prodotta in eccesso e farla riprendere all'occorrenza («batteria virtuale»). Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici e il supplemento sulla rete di trasporto sono dovuti anche in caso di prelievo dell'elettricità prodotta in eccesso? [Aggiornamento del 16.03.2023](#)

Il consumatore finale che prelevi elettricità dalla «batteria virtuale» deve far ricorso anche alla rete di distribuzione e pertanto il prelievo non può considerarsi consumo proprio (art. 14 cpv. 2 OEn).

Poiché l'elettricità prelevata dalla «batteria virtuale» è da considerarsi come prelievo dalla rete di distribuzione, su questa quantità di elettricità devono essere riscossi, secondo il principio del punto di prelievo, il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici e il supplemento sulla rete di trasporto (art. 14 cpv. 2 LAEI). Per quanto riguarda la non ammissibilità di tariffe speciali per l'utilizzo di batterie virtuali è fatto riferimento alla Comunicazione «Domande e risposte su nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche relative all'utilizzazione della rete e alla fornitura di energia» del febbraio 2019, punti 3.5 e 4.4.

10. In vista di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il gestore di rete può esigere che gli vengano presentate le firme di tutti i locatari? Il gestore di rete può richiedere l'utilizzo di un modulo ufficiale? [Aggiornamenti del 16.03.2023 e del 22.08.2023](#)

I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio e i nominativi dei locatari che vi partecipano (art. 18 cpv. 1 lett. a OEn). Nell'ambito dell'introduzione del raggruppamento ai fini del consumo proprio, locatari hanno la possibilità di scegliere che l'approvvigionamento di base sia garantito dal gestore di rete (art. 17 cpv. 3 LEne). La «Guida pratica per il consumo proprio» di SvizzeraEnergia contiene il seguente passaggio: «*Se il proprietario fondiario costituisce un raggruppamento per i suoi locatari/affittuari, è consigliabile che indichi i singoli centri di consumo, p. es. su una scheda dei dati di base, e di indicarvi il consenso dei locatari alla partecipazione al consumo proprio. Tale consenso può essere utilizzato come disdetta dell'approvvigionamento di base del GRD da parte del consumatore.*» (cfr. [Guida pratica per il consumo proprio](#), versione 3 maggio 2023, p. 9 [cfr. anche allegato 4]). Per la verifica dell'ammissibilità del raggruppamento ai fini del consumo proprio e dei partecipanti, le firme dei locatari interessati devono essere disponibili con un anticipo di tre mesi; in alternativa, il proprietario fondiario conferma in altro modo l'approvazione dei locatari. Solo in presenza di tale approvazione è possibile stabilire in modo inequivocabile quali locatari intendono partecipare al raggruppamento, rinunciando al servizio universale, e quali invece vogliono rimanere in regime di servizio universale. Da un punto di vista giuridico non è obbligatorio produrre delle firme per comprovare il consenso dei consumatori finali alla partecipazione all'RCP. Il diritto in materia di energia non sancisce inoltre l'utilizzo di un determinato modulo da parte del gestore di rete per la notifica.

10.1 Il gestore della rete di distribuzione può richiedere che gli vengano comunicate tutte le modifiche dei locatari all'interno di un RCP? [Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023](#)

La legge e l'ordinanza sull'energia non contengono disposizioni che impongano di notificare il cambio degli inquilini. La necessità di tale notifica non è evidente nemmeno per quanto riguarda gli obblighi del gestore di rete, soprattutto in considerazione del fatto che i locatari successivi non hanno più il diritto di scegliere tra fornitura di base e RCP. In caso di cessazione dell'RCP o di cessazione dalla partecipazione di un inquilino con la conseguenza che il centro di consumo dell'inquilino non fa più parte

dell'RCP⁴, è sufficiente che il gestore della rete di distribuzione riceva le informazioni necessarie sui relativi consumatori finali (locatari) al momento dell'annuncio della cessazione (art. 18 cpv. 1 lett. b OEn rispettivamente art. 18 cpv. 2 OEn). Pertanto, non è necessaria la notifica di cambiamenti di inquilini all'interno dell'RCP. Restano comunque salvi gli obblighi previsti da altre leggi (come la [LIE](#) e la [OIBT](#)), la cui applicazione non è di competenza della ECom.

11. Al momento dell'introduzione del raggruppamento ai fini del consumo proprio il gestore di rete può addebitare i costi per lo smontaggio dei propri contatori?

I costi connessi all'introduzione del consumo proprio comune sono a carico dei proprietari fondiari, sempre che non siano coperti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 17 cpv. 4 LEn). Il gestore di rete non può quindi addossare i costi dello smontaggio dei contatori non più utilizzati al proprietario fondiario.

12. Al momento dell'introduzione del raggruppamento ai fini del consumo proprio il gestore di rete può addebitare i costi dello smantellamento della cassetta di allacciamento?

I costi connessi all'introduzione del consumo proprio comune sono a carico dei proprietari fondiari, sempre che non siano coperti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 17 cpv.4 LAEI). Secondo il documento di settore dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) concernente il modello per l'utilizzo della rete di distribuzione svizzera, i gestori di rete possono addebitare all'utente allacciato i costi dello smantellamento dell'allacciamento alla rete. Su richiesta, il gestore di rete deve illustrare i costi derivanti dalla rimozione dell'allacciamento alla rete in modo trasparente e plausibile (cfr. NNMV – CH 2021, p. 26, testo non disponibile in italiano). Se il gestore di rete piomba il fusibile per disattivare la cassetta di allacciamento e, se eventualmente rimuove anche il cavo, riteniamo ammissibile fatturare individualmente questa spesa.

13. Il gestore di rete può misurare il consumo proprio a fasi separate?

L'articolo 17 capoverso 4 OEn stabilisce espressamente che in caso di raggruppamenti ai fini del consumo proprio i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione devono essere gestiti con la modalità basata sul saldo di tutte le fasi. Se dietro il punto di misurazione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio è installato un accumulatore, la misurazione a fasi separate è pertanto esplicitamente vietata. Benché tale disposizione si riferisca solo ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio, non è dimostrato che nella misurazione del consumo proprio il Consiglio federale abbia voluto favorire i raggruppamenti ai fini del consumo proprio con accumulatori rispetto a quelli senza accumulatori oppure ai prosumer «ordinari». Ciò trova conferma nell'articolo 17 capoverso 2 OEn, secondo cui il gestore di rete è tenuto ad allacciare il sistema di accumulazione alle medesime condizioni di un produttore o consumatore finale comparabile. Di conseguenza, per quanto riguarda il consumo proprio la misurazione bidirezionale dei flussi in entrata e in uscita al punto di confine deve avvenire sempre con la modalità basata sul saldo di tutte le fasi.

14. È possibile vendere l'energia sul luogo di produzione a più consumatori finali anche senza un raggruppamento? Esistono prescrizioni specifiche per un «modello di applicazione»?

Si rimanda alla Comunicazione separata «[Modello di applicazione consumo proprio](#)» del 13.07.2020.

⁴ In caso il locatario faccia valere il suo diritto di accesso alla rete (art. 16 cpv. 5 lett. a OEn), in caso di violazione di obblighi da parte del proprietario fondiario (art. 16 cpv. 5 lett. b OEn) o nel caso di un accordo contrattuale.

14.1 Il consumo proprio è possibile anche nel caso di un impianto di produzione di energia che non soggiace all'obbligo di ritiro e di remunerazione di cui all'articolo 15 LEnE?

Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 LEnE i gestori di impianti possono consumare nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta o anche vendere tutta o parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Il tenore della disposizione in questione non prevede alcuna limitazione del diritto per determinati impianti. La regola sul consumo è stata introdotta proprio in relazione all'obbligo di ritiro e di remunerazione (art. 15 LEnE) poiché in precedenza capitava che i gestori di rete conteggiassero tutta l'elettricità prodotta come immessa nella rete e tutta l'elettricità consumata come prelevata dalla rete. Tuttavia i testi legislativi non lasciano supporre in alcun modo che il consumo proprio si applichi soltanto agli impianti per i quali vale l'obbligo di ritiro e di remunerazione. Anche il principio di diritto privato della libertà contrattuale come parte della libertà economica (art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]) suggerisce che può essere considerata una regola generale la possibilità di consumare l'elettricità autoprodotta (nel luogo di produzione). Si può pertanto affermare che la regolamentazione del consumo proprio di cui all'articolo 16 LEnE si applica a tutti gli impianti di produzione di energia.

15. Chi è responsabile per la sicurezza degli impianti all'interno di un raggruppamento?

I proprietari dei fondi che partecipano a un raggruppamento hanno diritti e doveri secondo l'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) e devono presentare i rapporti di sicurezza (cfr. commenti alla OEn 2017, pag. 18). Le disposizioni sul raggruppamento contenute nel diritto in materia energetica non lasciano intravedere una modifica delle responsabilità: non esiste quindi una base legale per trasferire l'obbligo di presentare i rapporti di sicurezza dai proprietari dei fondi al rappresentante di un raggruppamento.

16. Il raggruppamento ai fini del consumo proprio può essere obbligato a prevedere posti di riserva sul quadro di distribuzione dei contatori in base al numero di dispositivi di misurazione dei centri di consumo?

Pur essendo questa prassi raccomandata viste le buone ragioni alla base (cfr. anche Handbuch Eigenverbrauchsregelung dell'AES [HER – CH 2020], n. 6.2 par. 2, manuale sulle regole del consumo proprio, testo non disponibile in italiano), non vi è però alcun obbligo giuridico in tal senso: conformemente all'articolo 18 capoverso 1 LEnE, dopo il raggruppamento i consumatori finali dispongono congiuntamente, nei confronti del gestore di rete, di un punto di misurazione unico come un consumatore finale. Per quanto concerne il dispositivo di misurazione e la misurazione, devono essere trattati come un consumatore finale unico. In linea di principio ciò significa che deve essere previsto solo il posto per un contatore secondo le prescrizioni del gestore di rete per una misurazione conforme alle norme giuridiche. Secondo l'articolo 16 capoverso 4 lettera b OEn, nel raggruppamento per il consumo proprio, le modalità di misurazione del consumo interno devono essere stabilite in forma scritta. Tuttavia, né la legge sull'energia né la relativa ordinanza prescrivono un posto per il contatore per ciascun consumatore finale all'interno di un raggruppamento, ai fini di una misurazione secondo l'articolo 8a OAEI. I requisiti per una misurazione conforme alla legge possono essere creati in caso di uscita di un consumatore finale oppure di scioglimento di un raggruppamento anche a posteriori (tuttavia con relativi costi spesso più alti). In linea di principio i costi derivanti dall'ingresso di un consumatore finale nel servizio universale sono a carico del proprietario fondiario (art. 18 cpv. 4 OEn).

17. Più raggruppamenti ai fini del consumo proprio o altri consumatori finali possono essere allacciati dietro allo stesso punto di allacciamento (dell'abitazione)?

Aggiornamento del 16.03.2023

La possibilità di riunirsi in un raggruppamento ai fini del consumo proprio esiste nel luogo di produzione (art. 16 cpv. 1 LEnE e art. 14 OEn). Un raggruppamento deve avvenire dietro il punto di confine poiché la rete di distribuzione non può essere utilizzata (art. 14 cpv. 2 OEn). A questo riguardo, l'AES utilizza la nozione di allacciamento all'abitazione, in tedesco «(Haus-)Anschluss» cfr. all. 1 NNMV –

CH 2021). Questo è anche in linea con i contenuti del manuale dell'AES sul consumo proprio (HER – CH 2020). Conformemente all'articolo 18 capoverso 1 LENE, dopo il raggruppamento i consumatori finali dispongono congiuntamente, nei confronti del gestore di rete, di un punto di misurazione unico come un consumatore finale. Essi devono essere trattati come un consumatore finale unico per quanto concerne il dispositivo di misurazione, la misurazione o il diritto di accesso alla rete.

La legge e l'ordinanza non regolano la questione se più raggruppamenti o se altri consumatori finali che non partecipano al raggruppamento possano essere allacciati dietro a un punto di allacciamento (all'abitazione). Non vi sono esplicite restrizioni legali che lo impediscano. Se sono garantite le prescrizioni dell'articolo 14 OEn sul luogo di produzione nonché una corretta misurazione dei raggruppamenti (in termini di prelievo dalla rete e immissione in rete) secondo l'articolo 18 capoverso 1 LENE e degli eventuali consumatori finali non partecipanti (in termini di prelievo dalla rete), più raggruppamenti e altri consumatori finali possono essere allacciati dietro a uno stesso punto di allacciamento (dell'abitazione). Il gestore di rete deve poter essere in grado di misurare correttamente il prelievo dalla rete e l'immissione in rete dei singoli raggruppamenti. Secondo il principio del punto di prelievo, i consumatori finali *non* partecipanti devono versare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete sulla quantità totale di energia elettrica misurata (art. 14 cpv. 2 LAEI), anche se questa proviene fisicamente dall'impianto fotovoltaico. Sono fatte salve le condizioni che esulano dalla competenza della EICOM, ad es. quelle nel settore della legge sugli impianti elettrici o dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione.

17.1 È possibile detrarre virtualmente il consumo di un consumatore finale che non partecipa al raggruppamento ai fini del consumo proprio? Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023

I gestori di rete sono responsabili della metrologia (art. 8 cpv. 1 OAEI). Non è escluso che il consumo di elettricità di un consumatore finale che non desidera partecipare al raggruppamento ai fini del consumo proprio venga sottratto con tecniche contabili (e non attraverso la tecnica di misurazione) dal consumo di elettricità del raggruppamento ai fini del consumo proprio. A tale scopo il gestore di rete deve disporre di tutti i dati di misurazione necessari provenienti dall'esercizio della rete. Ciò è il caso quando il gestore di rete responsabile installa uno smart meter sulla rete per il raggruppamento ai fini del consumo proprio, uno smart meter per i consumatori finali che non partecipano al raggruppamento ai fini del consumo proprio e, a seconda del caso, uno per l'impianto di produzione di energia. Grazie a ciò il gestore di rete può determinare correttamente, per la riscossione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete conformemente al principio del punto di prelievo, i dati sul prelievo del raggruppamento ai fini del consumo proprio e del consumatore finale non partecipante sulla base di dati di misurazione ottenuti attraverso gli smart meter nella rete di distribuzione. In questo contesto l'esclusione virtuale di un consumatore finale che non partecipa al raggruppamento ai fini del consumo proprio è perciò considerata ammissibile.

Legge sull'approvvigionamento elettrico e ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

3 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

18. Sono ammesse due tariffe standard (tariffa alta/tariffa bassa)?

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 OAEI, i consumatori finali a un livello di tensione inferiore a 1 kV e che vivono in immobili abitati tutto l'anno con un consumo annuale massimo pari a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti di base). I gestori di rete devono offrire ai consumatori finali del gruppo di clienti di base una tariffa per l'utilizzazione della rete che presenti una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 70 per cento (art. 18 cpv. 3 OAEI). È quindi ammessa solo una tariffa di base.

Il gestore di rete può proporre anche altre tariffe di utilizzazione della rete (art. 18 cpv. 4 OAEI). La scelta resta al consumatore finale.

19. La tariffa semplice è la tariffa di base. È possibile che i consumatori finali con servizio universale e con una potenza allacciata uguale o inferiore a 50 kVA che avevano scelto la tariffa doppia già prima del 1° gennaio 2018 rimangano in questo gruppo di clienti con tariffa opzionale oppure attribuire per la prima volta un nuovo consumatore finale a un simile gruppo?

Se un gestore di rete dichiara che la tariffa semplice è la tariffa di base, ogni consumatore finale deve, in linea di principio, essere attribuito a questa tariffa. Se, però, per un consumatore finale la tariffa opzionale risulta più conveniente (ad es. un consumatore finale con boiler) o se un consumatore finale ha scelto la tariffa doppia già prima del 1° gennaio 2018, non è da escludere che il gestore di rete mantenga i consumatori finali in questo gruppo con tariffa opzionale oppure attribuisca loro per la prima volta una tariffa opzionale. Il gestore di rete deve informare sia i consumatori finali di questo gruppo con tariffa opzionale (tariffa doppia, tariffa di potenza, ecc.) sia i consumatori finali con tariffa di base sulla possibilità di passare all'altra tariffa.

20. Si possono offrire tariffe opzionali anche a gruppi di clienti con un consumo superiore a 50 MWh?

In base all'articolo 18 capoverso 4 OAEI il gestore di rete può proporre anche altre tariffe di utilizzazione della rete. Questa disposizione vale anche per i gruppi di clienti composti da consumatori finali con un consumo superiore a 50 MWh. Le tariffe opzionali, tuttavia, sono ammesse a condizione che siano offerte all'intero gruppo di clienti.

21. Il gestore di rete è tenuto ad attribuire al consumatore finale la tariffa di volta in volta economicamente più vantaggiosa?

A nostro parere non è prevista alcuna attribuzione automatica della tariffa economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, i consumatori finali devono essere informati della possibilità di scegliere tra diverse tariffe. Il gestore di rete non deve scrivere direttamente ai consumatori finali, i clienti possono essere informati anche in altro modo (ad es. tramite sito web o pubblicazione mensile).

21.1 Un'abitazione supplementare in una casa unifamiliare deve avere un proprio punto di misurazione? Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023

In linea di massima il conteggio di ciascun consumatore finale o appartamento il cui consumo può essere attribuito a un singolo consumatore finale deve avvenire attraverso un punto di misurazione separato. Ciò vale anche per le abitazioni supplementari durevolmente date in locazione o, in alternativa, durevolmente utilizzate da terzi.

Nel caso di utilizzo puramente temporaneo di un'unità abitativa, come una casa di vacanza o una camera d'albergo, invece, il proprietario dell'immobile è considerato consumatore finale e può addebitare all'ospite/locatario un importo forfetario per una quota dell'elettricità prelevata. Un utilizzo temporaneo si verifica tipicamente quando gli ospiti/i locatari cambiano così spesso che un conteggio separato da parte di un gestore della rete di distribuzione non sarebbe praticabile. Questo requisito è adempiuto nel caso di una camera d'albergo o di una casa di vacanza affittata in blocchi settimanali. Se la durata del contratto è nettamente più lunga bisogna considerare i singoli casi.

22. Esistono già raccomandazioni per la fatturazione dei costi per la metrologia ai prosumer in base al nuovo diritto? (La domanda si riferisce al caso di un contatore che non misura il profilo di carico e che non è un sistema di misurazione intelligente).

Dal 1° gennaio 2018, né nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, né in quella in materia di energia esistono basi legali per la messa in conto individuale ai prosumer dei costi per la metrologia relativa agli impianti di produzione. A partire dal 1° gennaio 2018 non è quindi ammesso, in linea di massima, fatturare, oltre alla tariffa per l'utilizzazione della rete, un prezzo di misurazione per la lettura manuale delle misurazioni relative alla ripresa di energia elettrica⁵. Poiché né la LAEI, né la LENE contengono una base legale per la messa in conto individuale ai prosumer dei costi per la metrologia, anche la messa in conto di una seconda lettura non è ammessa ai sensi del diritto in materia di approvvigionamento elettrico e di quello in materia di energia. Questo non esclude tuttavia la possibilità che le parti si accordino sull'imputazione dei costi al produttore.

23. Si possono fatturare ai produttori i costi per l'installazione di uno smart meter?

Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio (art. 8a cpv. 1 OAEI). Ai sensi dell'articolo 13a lettera a OAEI i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di misurazione secondo tale ordinanza sono costi computabili. Questi ultimi possono essere coperti attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, che deve essere versato dai consumatori finali (art. 14 cpv. 2 LAEI). Non è quindi consentito fatturare i costi per le misurazioni (una tantum o ricorrenti) ai produttori. Lo stesso vale per i costi per il montaggio, il collegamento e la messa in esercizio dell'apparecchio di misurazione su un supporto già predisposto (quadro contatore collegato). I prosumer pagano la tariffa per l'utilizzazione della rete prevista per il gruppo di clienti a cui sono stati attribuiti, sulla base del loro consumo/prelievo di elettricità.

24. Come deve essere indicato sulla fattura il supplemento rete a partire dal 1.1.2018?

L'istruzione 1/2014 della EICOM sulla fatturazione trasparente e comparabile non viene modificata e stabilisce i requisiti minimi. Essa prevede che le tasse federali per la promozione delle energie rinnovabili e per la protezione delle acque e dei pesci siano indicate separatamente. Il gestore di rete può definire un'ulteriore suddivisione.

Sulla fattura il gestore di rete può utilizzare anche l'espressione «Risanamento ecologico della forza idrica».

25. Una centrale di pompaggio con una potenza di circa 70 kW e un consumo annuo inferiore a 50 MWh all'anno funziona solo sporadicamente. Secondo l'articolo 18 capoverso 3 OAEI deve essere conteggiata una tariffa di lavoro per almeno il 70 per cento non decrescente?

L'articolo 18 capoverso 2 e 3 OAEI si riferisce ai consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno. Gli immobili non abitati tutto l'anno di regola sono case di vacanza, utilizzate soltanto poche

⁵ Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il produttore ne rifiuta l'impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto (art. 8a cpv. 3^{er} OAEI).

settimane all'anno. In questi casi possono rivelarsi utili una convenzione sulle prestazioni o un prezzo base più elevato (> 30%), affinché i costi possano essere addebitati secondo il principio di causalità e i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno non debbano farsi carico di costi troppo elevati. Una centrale di pompaggio che entra in funzione soprattutto in caso di precipitazioni eccezionali, e che quindi dichiara solo poche ore di esercizio, per analogia può essere considerata un consumatore finale che vive in un immobile non abitato tutto l'anno. A una simile centrale di pompaggio il gestore di rete può fatturare una tariffa di potenza definita secondo il principio di causalità.

26. Una stazione di ricarica elettrica in autostrada che consuma meno di 50 MWh e viene utilizzata per un tempo relativamente ridotto deve pagare la tariffa di base oppure è possibile una tariffa di potenza?

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 seconda frase OAEI i consumatori finali che vivono in immobili «abitati» tutto l'anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti di base).

Considerata l'organizzazione del testo normativo, il concetto di «immobile» non deve essere inteso tecnicamente secondo la definizione dell'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Siccome l'articolo 18, intitolato «Tariffe per l'utilizzazione della rete», attua l'articolo 14 capoverso 3 LAEI, bisogna tenere conto della collocazione del consumatore finale con il punto di prelievo, conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LAEI. Inoltre, l'articolo 18 capoverso 2 seconda frase non si riferisce solo a «immobili» «abitati», come si evince tra l'altro dall'uso della parola tedesca «genutzt» (it. «utilizzati»).

Secondo il tenore dell'articolo è determinante il fatto che un immobile venga utilizzato *tutto l'anno* oppure no. La durata dell'utilizzo (consumo annuo/potenza_{max}) non dice di per sé se l'utilizzo avviene durante tutto l'anno oppure no. Molto più indicativo è il numero di ore in cui l'impianto è stato utilizzato e, soprattutto, se l'utilizzo è avvenuto nel corso dell'intero anno (nel caso di una casa di vacanza la EICom non aveva contestato la soglia di 250 giorni l'anno fissata dal gestore di rete). Nel caso di una stazione di ricarica elettrica si presume che venga utilizzata quasi tutti i giorni dell'anno e che quindi si tratti di un utilizzo durante tutto l'anno.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 18 OAEI, per le suddette stazioni di ricarica elettriche in autostrada, con un consumo annuo <50 MWh, si applica la tariffa prevista per il gruppo dei clienti di base.

27. I gestori di rete potrebbero trarre vantaggio dalla loro posizione di monopolio. La EICom può verificare le tariffe delle stazioni di ricarica elettrica? La EICom può verificare le tariffe delle stazioni di ricarica elettrica?

La EICom ha la competenza di valutare le questioni giuridiche in relazione all'acquisto di energia elettrica da parte dei gestori delle stazioni di ricarica elettrica in veste di consumatori finali secondo la LAEI, ma non può valutare le prestazioni da essi fornite, in particolare la ricarica. Le prestazioni dei gestori delle stazioni di ricarica elettrica non sottostanno alla legge sull'approvvigionamento elettrico e sono offerte sul libero mercato. Per tale motivo, la EICom non dispone della competenza necessaria per verificare i prezzi praticati dai fornitori per la ricarica.

Va notato che le imprese d'approvvigionamento elettrico devono garantire l'indipendenza della gestione della rete (art. 10 cpv. 1 LAEI). Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività. Nel caso in cui un gestore di rete gestisca anche stazioni di ricarica, ciò significa che i costi delle stazioni di ricarica, ovvero i costi di acquisto e di esercizio inclusi i costi d'acquisto dell'energia elettrica necessaria, non possono essere imputati ai costi di rete. Poiché le stazioni di ricarica non sono necessarie per l'approvvigionamento di base di energia, i loro costi non possono quindi essere attribuiti ai costi dell'approvvigionamento di base di energia. L'*utile* realizzato con la rete (possibile entro un certo quadro normativo) e anche con l'approvvigionamento di base di energia può essere comunque utilizzato per coprire eventuali perdite delle stazioni di ricarica.

I gestori di rete devono inoltre fatturare ai gestori delle stazioni di ricarica (incluse le unità all'interno di un'AAE che gestiscono le stazioni di ricarica) le stesse tariffe applicate a consumatori finali comparabili. Questo vale sia per le tariffe per l'utilizzazione della rete che per le tariffe per la fornitura di energia, se per una stazione di ricarica con un consumo superiore a 100 MWh non è stato richiesto l'accesso alla rete.

4 Tariffe dell'energia

27.1 I costi per certificati di CO₂ per compensare le emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di energia elettrica possono essere inclusi nelle tariffe energetiche per la fornitura nel servizio universale? Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023

No. Da un lato, i certificati di CO₂ sono già presi in considerazione nei prezzi all'ingrosso che sono inclusi nelle tariffe energetiche. Dall'altro lato, se i gestori della rete di distribuzione basano la tariffa energetica sul 100 per cento di energia rinnovabile (p. es. tramite garanzie di origine), non ci sono emissioni di CO₂ da compensare o le emissioni sono molto basse. L'imputabilità di certificati di CO₂ sarebbe concepibile al massimo se il gestore della rete di distribuzione gestisse una propria centrale elettrica a combustibili fossili in Svizzera per la quale pagasse una tassa sul CO₂.

27.2 Il gestore della rete di distribuzione può vendere a terzi, in tutto o in parte, le garanzie di origine (GO) della propria produzione che è interamente inclusa nella fornitura di base? Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023

No. Nella misura in cui il gestore della rete di distribuzione fornisce ai propri consumatori finali con servizio universale elettricità generata da energia rinnovabile indigena ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEI, in base all'articolo 4 capoverso 4 OAEI per l'etichettatura dell'elettricità il gestore della rete di distribuzione deve utilizzare le GO rilasciate per questa elettricità. Con la fornitura ai consumatori finali con servizio universale dell'elettricità prodotta dalla centrale in questione le GO sono quindi già utilizzate e non possono essere vendute altrove.

27.3 Assicurazioni del gestore della rete di distribuzione per la copertura delle perdite su crediti che riguardano consumatori finali nel mercato libero costituiscono costi imputabili del settore regolato (servizio universale o rete)? Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023

Se le perdite su crediti riguardano la rete elettrica, i relativi premi assicurativi sono imputabili, a condizione che siano più efficienti delle possibili perdite su crediti. Se invece l'assicurazione riguarda le perdite su crediti per la fornitura di energia ai clienti nel mercato libero, i premi assicurativi non sono imputabili né al servizio universale né alla rete. Questo vale anche per l'approvvigionamento sostitutivo. Le corrispondenti perdite su crediti non costituiscono quindi costi imputabili al servizio universale o alla rete (si veda anche la [comunicazione della EICOM del 7 dicembre 2021 «Aumento dei prezzi dell'energia elettrica: domande e risposte sull'adeguamento delle tariffe dell'energia elettrica nel corso dell'anno, sul regime di servizio universale e sull'approvvigionamento sostitutivo nonché sulla remunerazione per la ripresa di energia»](#), domanda 24).

5 Sistemi di misurazione intelligenti

28. È necessaria l'autorizzazione del consumatore finale per l'installazione di un sistema di misurazione intelligente? Aggiornamento del 16.03.2023

No, l'autorizzazione esplicita del consumatore finale non è necessaria. Per la metrologia e i processi informativi, il gestore di rete è tenuto a impiegare sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio (art. 17a cpv. 2 LAEI; art. 8a cpv. 1 OAEI; cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2372/2021 del 26 luglio 2022, consid. 5.1.3).

29. Cosa può fare un gestore di rete se un consumatore finale si rifiuta di utilizzare un sistema di misurazione intelligente?

Nelle sue decisioni [233-00091](#) dell'11 giugno 2019 e [233-00093](#) del 6 aprile 2021 la EICOM ha stabilito che i consumatori finali devono tollerare l'installazione di uno smart meter. Se il consumatore finale vi si oppone, il gestore di rete ha le seguenti possibilità:

1. presentare domanda alla EICOM, la quale avvia una procedura e può ordinare tramite decisione l'installazione dello smart meter. I costi della procedura sono a carico della parte soccombente;
2. il gestore di rete accetta il rifiuto e fattura individualmente al consumatore finale i maggiori costi derivanti da tale rifiuto, conformemente all'articolo 8a capoverso 3^{ter} OAEI. A questo riguardo occorre tuttavia considerare anche l'articolo 31e capoverso 1 OAEI: il rifiuto a installare uno smart meter è consentito unicamente fintanto che il numero di contatori tradizionali che possono essere impiegati fino alla fine della loro funzionalità non supera il limite del 20 per cento. Da ciò deriva, a nostro modo di vedere, che «il rifiuto a pagamento» non è ammesso qualora il contatore tradizionale non funzioni più e debba essere sostituito da uno smart meter.

29.1 Quali maggiori costi di misurazione ai sensi dell'articolo 8a capoverso 3ter OAEI possono essere addebitati individualmente al consumatore finale, al produttore o al gestore di un impianto di stoccaggio che rifiuta l'impiego di un sistema di misurazione intelligente? Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023

Anche la misurazione senza un sistema di misurazione intelligente deve essere effettuata in modo efficiente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LAEI). In particolare, il gestore di rete deve procedere in modo efficiente per quanto riguarda la scelta della metodologia di lettura dei contatori, la frequenza di lettura e la gestione dei dati, sfruttando sinergie con altre letture di contatori simili e utilizzando processi esistenti. Il gestore della rete di distribuzione può addebitare solo i costi effettivamente sostenuti e non può imporre un «supplemento di penalità»⁶. Al consumatore finale, al produttore o al gestore di un impianto di stoccaggio possono essere addebitati solo i costi che egli stesso ha causato⁷.

I maggiori costi di misurazione sono tutti i costi aggiuntivi necessari per determinare il consumo effettivo di energia elettrica in conformità alle prescrizioni legislative senza utilizzare un sistema di misurazione intelligente. I maggiori costi comprendono essenzialmente le spese aggiuntive per la lettura (manuale) e la gestione (manuale) dei dati di misurazione, per la fatturazione o per il trattamento dei dati (cfr. le [commenti del DATEC sulla revisione parziale dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico dell'aprile 2019](#), pag. 15). Il gestore della rete di distribuzione può prevedere importi forfettari per coprire i maggiori costi di misurazione. Le entrate derivanti dagli importi forfettari non possono superare i costi aggiuntivi. Se del caso, il gestore della rete di distribuzione deve dimostrare e documentare i maggiori costi.

Come già menzionato, il gestore del sistema di distribuzione deve scegliere la procedura appropriata nella misura in cui deve sfruttare sinergie ed effettuare la misurazione ai sensi dell'articolo 8a capoverso 3ter OAEI nell'ambito di processi preesistenti.

30. Esiste la possibilità di impedire il trasferimento e l'analisi dei dati da parte del gestore di rete?

Per quanto riguarda i dati rilevati con gli smart meter, si applica la legge sulla protezione dei dati (art. 17c LAEI). I gestori di rete possono impiegare solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati (art. 8b OAEI). Al momento non vediamo alcuna possibilità di impedire un rilevamento di dati conforme alla legge attraverso uno smart meter già installato.

⁶ Né il testo dell'ordinanza né i commenti indicano che si possa trattare di un tipo di sanzione.

⁷ Sono ipotizzabili casi in cui i sistemi di misurazione intelligenti sono stati installati (ad esempio in un condominio) ma non possono ancora essere letti a distanza perché non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b OAEI. In questo caso, rispetto a un contatore intelligente il rifiuto di installare un sistema di misurazione intelligente non dovrebbe causare alcun costo aggiuntivo che potrebbe essere addebitato ai sensi dell'articolo 8a capoverso 3ter OAEI.

31. L'impiego di smart meter non sottoposti a verifica viola la legge sulla protezione dei dati?

In linea di principio possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi abbiano superato una verifica della sicurezza dei dati (art. 8b cpv. 1 OAEI). I sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell'energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati possono essere utilizzati e fatti rientrare, sino alla fine della loro funzionalità, nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 OAEI, se sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 (art. 31/ cpv. 1 lett. a OAEI) oppure se il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019 (art. 31/ cpv. 1 lett. b OAEI). Questo vale anche se non hanno superato la verifica della sicurezza dei dati di cui all'articolo 8b capoverso 1 OAEI. Al trattamento dei dati in relazione ai sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione si applica la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) (art. 17c cpv. 1 LAEI). Secondo l'articolo 7 capoverso 1 LPD, i dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati. Di conseguenza, il gestore di rete deve garantire la sicurezza dei dati dei sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 8–10 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.11), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute (art. 8d cpv. 5 OAEI). Queste disposizioni si applicano allo stesso modo ai sistemi di misurazione certificati e non certificati. Il fatto che uno smart meter non abbia superato la verifica della sicurezza dei dati non costituisce una violazione della sicurezza dei dati e nemmeno una violazione dell'articolo 7 capoverso 1 LPD (cfr. [decisione 233-00093 della ECom del 6 aprile 2021](#), n. marg. 39).

32. Dal 1° gennaio 2018 i nuovi impianti di produzione con una potenza fino a 30 kVA devono essere dotati di uno smart meter?

La misurazione della produzione è necessaria solamente se:

- la produzione netta viene «immessa in rete» (nessun consumo proprio),
- il rilevamento della produzione netta è obbligatorio per il rilascio di una garanzia di origine. Sono esclusi dall'obbligo di fornire la garanzia di origine i produttori i cui impianti (art. 9 cpv. 1 LEne, art. 2 cpv. 2 lett. a OEn):
 - a. sono in funzione al massimo per 50 ore all'anno;
 - b. non sono collegati né direttamente né indirettamente alla rete elettrica (impianti a isola);
 - c. dispongono di una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA;
 - d. sono classificati secondo l'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni della Confederazione; o
 - e. sono protetti conformemente agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari.

Se non è necessaria una misurazione della produzione, è sufficiente una misurazione bidirezionale dei flussi al punto di allacciamento alla rete, che deve essere effettuata, in linea di massima, tramite uno smart meter di cui all'articolo 8a seg. OAEI. La conclusione formulata dalla ECom nella sua decisione 212-00283 del 19 gennaio 2017, secondo cui nel caso di un impianto di produzione di energia con una potenza di allacciamento fino a 30 kVA utilizzato per il consumo proprio non sussiste l'obbligo di rilevare la quantità di energia prodotta, rimane quindi corretta anche secondo il nuovo diritto.

Nei seguenti casi il gestore di rete può impiegare al posto di uno smart meter di cui all'articolo 8a seg. OAEI un dispositivo tradizionale per la misurazione del profilo di carico con telelettura:

1. se l'acquisto del sistema di misurazione è stato avviato prima del 1° gennaio 2019 (art. 31/ cpv. 1 lett. b OAEI);
2. finché non sono ancora disponibili smart meter di cui all'articolo 8a seg. OAEI, è ammesso, se necessario, l'uso di sistemi di misurazione o di loro elementi che non soddisfano ancora

completamente i requisiti dell'OAEI e che sino alla fine della loro funzionalità vengono fatti rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 OAEI (art. 31/ cpv. 2 OAEI). Devono invece dotarsi di questi sistemi di misurazione intelligente i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori che allacciano alla rete elettrica un nuovo impianto di produzione (art. 31e cpv. 2 seconda frase OAEI; cfr. Newsletter della EI-Com del 26 settembre 2019). Il loro utilizzo è necessario anche qualora il gestore di rete allacci nuovi consumatori finali nel suo comprensorio (art. 5 cpv. 2 LAEI).

Secondo la EICom, l'acquisto di un sistema di misurazione (o di suoi elementi) è considerato avviato, non appena sia stato concordato in modo comprovabile e vincolante (ad es. con un contratto di acquisto). Le decisioni interne di un'impresa di approvvigionamento elettrico, lo svolgimento di trattative di acquisto oppure la presentazione di offerte non costituiscono pertanto un avvio di acquisto.

A partire dal 2019 i sistemi di misurazione già in uso o il cui acquisto è stato avviato prima del 2019 possono essere integrati solo con elementi conformi alle disposizioni degli articoli 8a e 8b OAEI.

32.1 È possibile installare più impianti fotovoltaici su un fondo e sono ammesse più misurazioni per collegamento domestico? Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023

Sì, con l'entrata in vigore della revisione dell'OPEn il 1° gennaio 2023, è cambiata la definizione di impianto fotovoltaico. Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici e di uno o più convertitori e da un punto di misurazione (all. 1.2 n. 1 OPEn). È stata abrogata la norma secondo cui su un fondo può essere installato soltanto un impianto fotovoltaico. Lo scopo dell'adeguamento era fare in modo che gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio situati sui fondi in cui esiste già un impianto non fossero esclusi dalle aste di cui all'articolo 25a LEnE. Con la nuova definizione di impianto, simili impianti sono considerati autonomi e non più un ampliamento, purché abbiano un proprio punto di misurazione. Quest'ultimo fa riferimento alla misurazione dell'eccedenza negli impianti con una potenza inferiore a 30 kVA e alla misurazione della produzione per gli impianti con una potenza maggiore (cfr. art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità [OGOE; RS 730.010.1]; cfr. [rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC del marzo 2022](#), pag. 27). Se su un fondo vengono installati più impianti fotovoltaici, sono necessarie più misurazioni della produzione o delle eccedenze a seconda della grandezza degli impianti. Se è prevista una misurazione sono computabili i costi del capitale e i costi d'esercizio della rete (cfr. art. 13a lett. a OAEI). Il gestore non può quindi fornire soltanto una misurazione per collegamento domestico o fatturare individualmente i costi per una misurazione supplementare della produzione.

33. All'interno di un raggruppamento ai fini del consumo proprio è necessario misurare con uno smart meter ogni impianto di produzione di energia?

All'interno dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio vale lo stesso principio: la misurazione della produzione è necessaria solamente se deve essere rilevata la produzione netta.

Per la rilevazione della produzione netta di un impianto di produzione o in caso di registrazione volontaria delle garanzie di origine, occorre dotare un nuovo impianto di produzione allacciato alla rete elettrica – fatto salvo l'articolo 31/ capoversi 1 e 2 OAEI – di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a OAEI (art. 8a cpv. 1 e art. 31e cpv. 2 OAEI).

Fatto salvo l'articolo 31/ capoversi 1 e 2 OAEI, anche l'elettricità immessa nella rete di distribuzione (produzione in eccesso) da un nuovo impianto di produzione allacciato alla rete elettrica deve essere effettuata mediante un sistema di misurazione intelligente (art. 8a cpv. 1 e art. 31e cpv. 2 lett. b OAEI). Nel caso degli impianti esistenti è ammessa la misurazione con un semplice contatore (bidirezionale). Questi contatori possono essere fatti rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 OAEI, se sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 o se il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019 (art. 31/ cpv. 1 lett. a e lett. b OAEI).

34. Nell'ex area di una fabbrica un cliente tiene in funzione un gruppo elettrogeno diesel di emergenza con una potenza di 300 kVA. La ripresa mensile di elettricità, durante un'ora circa di funzionamento dell'impianto, è pari pressappoco a 30 kWh. È obbligatorio dotare l'impianto di un sistema di misurazione intelligente?

La misurazione della produzione è necessaria solamente se deve essere rilevata la produzione netta (cfr. le condizioni per il rilevamento elencate alla domanda n. 32).

Se non è necessaria una misurazione della produzione dell'impianto, è sufficiente una misurazione bidirezionale dei flussi al punto di allacciamento alla rete. In linea generale, nel caso di nuovi impianti questa misurazione deve essere effettuata con un sistema di misurazione intelligente (art. 17a LAEI, art. 8a e art. 31e cpv. 2 lett. b OAEI, art. 31e cpv. 1 e 2 OAEI sulle possibilità di installare dispositivi ordinari per la misurazione del profilo di carico).

Se, invece, la misurazione della produzione è necessaria, in linea di massima i nuovi impianti devono essere dotati, a partire dal 1° gennaio 2018, di un sistema di misurazione intelligente (art. 17a LAEI, art. 8a e art. 31e cpv. 2 lett. b OAEI, art. 31/ cpv. 1 e 2 OAEI sulle possibilità di installare dispositivi ordinari per la misurazione del profilo di carico).

La EICom non ha ancora concesso eccezioni all'obbligo di impiegare un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a capoverso 3 OAEI. Tuttavia, nel caso di un gruppo elettrogeno di emergenza che immette elettricità in rete, con una determinata potenza, per un'ora al mese è probabile che il ricorso a un simile sistema per la misurazione della produzione netta sia sproporzionato. Se venisse concessa un'eccezione, sarebbe sufficiente un contatore tradizionale senza trasmissione dei dati.

35. A partire da quando e in quale forma la EICom rileva i costi del roll out degli smart meter?

Nella contabilità analitica 2018 questi costi non sono ancora stati rilevati. Raccomandiamo tuttavia di far figurare questi costi nel conto annuale dal 1° gennaio 2018 mediante una voce separata. A partire dalla contabilità analitica 2019 è obbligatoria la fatturazione tramite voce separata (posizione 500).

36. Quali costi sono computabili per l'introduzione e l'esercizio di uno smart meter?

Aggiornamento del 14.11.2023

In linea di massima sono computabili tutti i costi di cui all'articolo 15 capoverso 1 LAEI. I costi di esercizio comprendono anche l'energia elettrica di cui i contatori elettronici hanno bisogno per funzionare. Nell'ambito dell'esame del tipo prevista dall'ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misura dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE; RS 941.251), il METAS verifica che il consumo proprio di un contatore non superi determinati valori di potenza e che la precisione del contatore non sia compromessa da una funzione secondaria come lo scambio di dati. Ciò garantisce che il consumo dei contatori non venga addebitato individualmente ai clienti. Se un impianto non viene utilizzato per l'esercizio della rete (ad es. MDE, fibra ottica, ecc.), è computabile solo la quota di costi generati dalla rete elettrica. Per il calcolo di questa quota devono essere utilizzate chiavi di ripartizione appropriate.

36.1 Il gestore di rete può fatturare costi di misurazione individuali?

Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023

Qui occorre stabilire se la misurazione è necessaria o meno per l'esercizio della rete. I gestori di rete sono responsabili di garantire una rete sicura, performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEI). Sono responsabili della metrologia e dei processi informativi e devono impiegare sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio (art. 8 cpv. 1 e art. 8a cpv. 1 OAEI). L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto (art. 9 cpv. 1 LEne). I produttori i cui impianti dispongono di una potenza nominale in corrente alternata di 30 kVA al

massimo non devono registrare l'impianto di produzione e far attestare l'elettricità prodotta mediante garanzia di origine (art. 2 cpv. 2 lett. c OEn). Se per impianti di questo tipo vengono comunque rilasciate garanzie di origine, è possibile rilevare, invece della produzione netta, solamente l'elettricità immessa fisicamente in rete (produzione eccedentaria) (art. 4 cpv. 4 OGOE). Se per soddisfare i requisiti della Comunicazione «Modello di applicazione del consumo proprio» sono *necessarie* delle misurazioni della produzione, siamo del parere che i costi di misurazione necessari ai fini di una fatturazione trasparente possano essere imputati ai costi di rete, anche se gli impianti dispongono di una potenza nominale in corrente alternata di 30 kVA al massimo.

Ai sensi dell'articolo 13a lettera a OAEI sono computabili i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di misurazione che il gestore di rete deve utilizzare conformemente al diritto in materia di approvvigionamento elettrico. I costi computabili possono essere coperti attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, il quale deve essere versato dai **consumatori finali** per ogni punto di prelievo (art. 14 cpv. 2 LAEI). Ai **produttori** non possono essere fatturati costi per le misurazioni (una tantum o ricorrenti).

Per contro, tutte le altre prestazioni per i produttori che non sono necessarie devono essere considerate come servizi esterni all'esercizio della rete, ragion per cui i relativi costi devono essere disgiunti dai costi di rete e fatturati in linea di principio ai clienti (p.es. nel modello di applicazione o in un raggruppamento ai fini del consumo proprio), conformemente all'accordo contrattuale. Tali servizi comprendono, ad esempio, i compiti amministrativi per conto del gestore dell'impianto, la fatturazione per il consumo proprio, la riscossione e l'eventuale assunzione del rischio del credere. Questi costi devono essere assolutamente separati dai costi di rete, e sono vietate sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (art. 10 cpv. 1 LAEI). Tuttavia, simili servizi al di fuori dell'esercizio della rete non devono necessariamente essere forniti dal gestore di rete. Il gestore dell'impianto può anche effettuare il conteggio personalmente o incaricare un fornitore di servizi.

37. Qual è il tempo di ammortamento adeguato per gli smart meter o per i loro singoli componenti?

La EICom ammette i tempi di ammortamento compresi tra 10 e 15 anni previsti per i contatori elettrici nello schema del calcolo dei costi per i gestori della rete di distribuzione svizzera (KRSV-CH) dell'AES.

38. I costi di installazione dei sistemi di misurazione intelligenti possono essere attivati?

Aggiornamento del 14.11.2023

Secondo KRSV-CH 2019 dell'AES (e precedenti), i costi d'installazione per i sistemi di misurazione intelligenti sono compresi tra gli altri costi come costi d'esercizio (pag. 27). La EICom verifica nel caso concreto le soluzioni proposte dalle direttive del settore e le adotta, se le ritiene adeguate e compatibili con la legislazione sull'approvvigionamento elettrico. La EICom ha strutturato la contabilità analitica secondo la regola di KRSV-CH di dichiarare i costi d'installazione come costi d'esercizio. Nel KRSV – CH 2023 l'AES rinvia alla posizione della EICom (KRSV – CH 2023, pag. 30, pos. 510). Se venissero attivati i costi d'installazione degli smart meter, questo comporterebbe una disparità di trattamento con i gestori di rete che hanno già effettuato il roll out su larga scala. I costi d'installazione dei sistemi di misurazione intelligenti non possono essere attivati.

39. In presenza di uno smart meter (non conforme all'OAEI) il gestore di rete deve fornire al cliente l'accesso a un'interfaccia esistente?

Il gestore di rete è tenuto a concedere al cliente l'accesso ai sensi dell'articolo 8a capoverso 1 lettera a numero 3 OAEI se il contatore è dotato di un'interfaccia per il cliente ai sensi dei requisiti definiti nell'OAEI (ossia se METAS ha omologato il modello in questione che utilizza uno specifico firmware). Nella misura in cui un sistema di misurazione installato soddisfa già i requisiti per smart meter secondo gli articoli 8a e 8b OAEI, per principio esso va considerato come tale.

Anche nel caso in cui un sistema di misurazione non ancora conforme all'OAEI può essere reso conforme senza troppi oneri supplementari (ad es. nell'ambito di un aggiornamento di firmware previsto o semplicemente cambiando configurazione) siamo del parere che il gestore di rete debba consentire l'accesso all'interfaccia.

40. Chi sostiene i costi di un impianto per la comunicazione in una rete locale che permetta la telelettura della misurazione della produzione?

Il produttore deve mettere a disposizione lo spazio necessario per l'installazione dei dispositivi di misurazione e permettere l'installazione degli impianti necessari all'allacciamento di tali dispositivi conformemente alle istruzioni del gestore di rete. In un caso concreto un impianto necessario per la comunicazione tra il contatore e il punto di distinzione è stato classificato come impianto necessario per l'allacciamento del punto di misurazione. I costi sono a carico del produttore.

41. I dati di misurazione non rilevanti ai fini della fatturazione devono essere anonimizzati o distrutti dopo un anno secondo l'articolo 8d capoverso 3 OAEI?

Dal 1° gennaio 2021 è vigore l'articolo 8a capoverso 2 lettera c OAEI, secondo il quale un consumatore finale, un produttore o un gestore dell'impianto di stoccaggio deve avere la possibilità di consultare i suoi profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, registrati negli ultimi cinque anni, in modo comprensibile e in un formato di dati usuale a livello internazionale. Per i consumatori finali è utile consultare i profili di carico storici per poter avere una visione il più affidabile possibile del proprio profilo di acquisto di energia elettrica. Su questa base, ad esempio, si possono ottimizzare le possibilità di risparmio energetico oppure le soluzioni di consumo proprio. I gestori di rete sono in linea di principio tenuti a garantire la disponibilità dei dati di misurazione registrati negli ultimi cinque anni e non sono autorizzati a cancellare i dati relativi al profilo di carico dei consumatori finali dopo soltanto un anno, anche se non sono utilizzati per la fatturazione. Tuttavia, non escludiamo che il consumatore finale possa rinunciare alla conservazione dei dati, se questi non sono rilevanti ai fini della fatturazione e se non intende utilizzare i dati di misurazione per i suoi scopi. In caso di rinuncia del consumatore finale, i dati dovrebbero essere cancellati dopo un anno oppure utilizzati in forma anonimizzata.

42. I dati di misurazione forniti su un portale clienti possono essere incompleti?

Dalle prescrizioni legali non si può dedurre che i dati di misurazione messi a disposizione dei consumatori finali sul portale web possano essere incompleti. Una verifica giornaliera della plausibilità dei dati non è comunque prevista dal documento di settore (Metering Code dell'AES [MC – CH 2022]). Dopo la verifica della plausibilità, i dati di misurazione sul portale web devono essere completi.

43. Quali costi per l'utilizzazione di una rete in fibra ottica per la comunicazione degli smart meter possono essere addebitati alla rete elettrica?

Per il limitato volume di dati che caratterizza la comunicazione di uno smart meter di regola non è necessaria una trasmissione tramite fibra ottica. Secondo l'articolo 8d capoverso 4 OAEI, il gestore di rete consulta i dati al massimo una volta al giorno; di regola vengono considerati 96 valori di misurazione. A questi possono aggiungersi dei segnali di controllo per il blocco o lo sblocco di consumatori (sostituzione del telecomando centralizzato). I gestori di rete devono garantire che siano addebitati alla rete elettrica soltanto i costi della variante più economica della comunicazione (art. 15 cpv. 1 LAEI). Qualora non venga realizzata la variante più economica, i gestori di rete dovrebbero ridurre proporzionalmente la partecipazione alle reti in fibra ottica, oppure coprire la differenza che non può essere attribuita ai costi di rete attingendo ad esempio ai ricavi WACC dei costi di rete. Per calcolare la partecipazione ai costi della rete elettrica alla rete in fibra ottica devono essere considerate (con le proprie quote) tutte le componenti necessarie per la comunicazione degli smart meter, ad es. tramite ethernet. Se il collegamento attraverso la fibra ottica va utilizzato anche per rilevare il consumo di gas, il teleriscaldamento, l'acqua ecc., i costi devono essere ripartiti secondo il principio di causalità tra tutti

i comparti. L'attribuzione non deve avvenire secondo il principio della capacità di finanziamento («*Tragfähigkeitsprinzip*»).

Durante la costruzione di tracciati elettrici spesso vengono posati tubi di riserva, affinché successivi ampliamenti e potenziamenti della rete possano essere realizzati senza difficoltà. Per evitare doppioni nella posa delle canalizzazioni dei cavi, i tubi di riserva non necessari o occupati solo in minima parte vengono utilizzati per la fibra ottica. Per la suddivisione dei costi dei cavi in fibra ottica posati in tracciati elettrici, va osservato l'articolo 10 capoverso 1 LAEI secondo cui sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività. I servizi della rete in fibra ottica non devono essere offerti a minor costo a spese dell'approvvigionamento elettrico. Conformemente all'articolo 7 capoverso 5 dell'OAEI, per ripartire i costi in funzione del principio di causalità è necessario definire e applicare delle chiavi di ripartizione. Le medesime devono essere adeguate, chiare, fissate per iscritto e conformi al principio di continuità. La suddivisione o ripartizione dei costi proposta dall'AES in base alla sezione occupata all'interno del tracciato è considerata dalla ECom come adeguata (documento NBVN – CH edizione -2007, p. 40, testo non disponibile in italiano). I ricavi risultanti vanno dedotti dai costi di rete e dichiarati nella contabilità analitica.

6 Misurazione del profilo di carico

44. A chi vengono addebitati i costi dei sistemi di misurazione del profilo di carico installati nel 2018 sulla base del vecchio articolo 31e capoverso 3 lettera b OAEI?

Conformemente al nuovo articolo 13a lettera a OAEI, sono computabili tutti i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di misurazione secondo l'OAEI. Ciò vale per tutti i sistemi di misurazione messi in esercizio nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell'OAEI, vale a dire dal 1.1.2018. I costi della misurazione del profilo di carico (che non corrispondono ancora all'art. 8a segg. OAEI) sono quindi computabili come costi di rete (art. 31e cpv. 3 OAEI).

45. Da gennaio 2018, tutti i costi per la metrologia per i produttori con impianti di potenza superiore a 30 kVA possono essere fatti valere come costi di rete computabili?

A partire dal 1° gennaio 2018 i costi per la metrologia per i produttori con impianti di potenza superiore a 30 kVA e per i consumatori finali che esercitano il diritto di accesso alla rete e i cui dispositivi di misurazione sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 (vecchio art. 8 cpv. 5 OAEI) non possono essere imputati alla rete. Questi costi per la metrologia devono continuare ad essere fatturati ai produttori o ai consumatori finali con libero accesso alla rete fino al 31 maggio 2019 (vecchio art. 31e cpv. 4 OAEI). Con l'entrata in vigore della strategia per le reti elettriche il 1° giugno 2019, l'articolo 31e capoverso 4 OAEI è stato abrogato. A partire da tale data, sono computabili alla rete anche i costi delle misurazioni dei profili di carico impiegate prima del 1° gennaio 2018.

I dispositivi per le misurazioni installati presso i produttori a partire dal 1° gennaio 2018 sono già considerati come costi di rete (art. 15 cpv. 1 LAEI; art. 13a lett. a OAEI).

46. I contatori elettronici già installati (con telelettura), che non soddisfano integralmente i requisiti di cui all'articolo 8a seg. OAEI, possono essere fatti rientrare nella quota dell'80 per cento di contatori intelligenti che deve essere installata entro 10 anni?

I sistemi di misurazione costituiti da strumenti di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell'energia attiva, da un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e da un sistema di trattamento dei dati che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b OAEI (per esempio perché non dispongono di un registro per la potenza reattiva o di una certificazione METAS) possono essere fatti rientrare nella quota dell'80 per cento fino alla fine del loro ciclo di vita se:

- a. sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 (art. 31/ cpv. 1 lett. a OAEI); o

- b. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019 (art. 31/ cpv. 1 lett. b OAEI); o
- c. vengono impiegati prima che siano disponibili sistemi di misurazione conformi agli articoli 8a seg. OAEI (art. 31/ cpv. 2 OAEI).

47. Un produttore con un impianto di potenza superiore a 30 kVA può disattivare la telelettura del contatore e, nonostante ciò, vedersi riconosciuta la garanzia di origine?

No, il produttore non può disattivare la telelettura del contatore. La quantità di elettricità prodotta in kWh deve essere rilevata al punto di misurazione oppure a un punto di misurazione virtuale e trasmessa all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione (art. 1 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con art. 4 cpv. 1 nonché art. 5 cpv. 1 OGO).

48. A un prosumer che ha un impianto con una potenza allacciata superiore a 30 kVA e con consumo proprio sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 due dispositivi per la misurazione del profilo di carico: uno per la misurazione della produzione e uno per la misurazione della produzione in eccesso. Quali costi si possono continuare ad addebitare individualmente al prosumer per queste misurazioni?

L'assunzione dei costi dei dispositivi per la misurazione del profilo di carico installati prima del 1° gennaio 2018 è disciplinata fino al 31 maggio 2019 dall'articolo 8 capoverso 5 del diritto previgente (art. 31e cpv. 4 OAEI). Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 OAEI (stato 01.10.2017) tutti i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata superiore a 30 kVA dovevano essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Essi devono sostenere i costi di acquisto e i costi ricorrenti derivanti da tali dispositivi. Per quanto riguarda la misurazione del consumo proprio, il diritto previgente in materia energetica e di approvvigionamento elettrico non prevede l'obbligo di stabilire la produzione eccedente attraverso misurazioni del profilo di carico. Nessuna base legale permetteva l'imputazione individuale dei costi per la seconda misurazione del profilo di carico. Pertanto, al prosumer hanno potuto essere addebitati fino al 31 maggio 2019 solo i costi per la misurazione della produzione.

49. Si possono addebitare i costi individuali per la misurazione del profilo di carico a un consumatore finale che chiede l'accesso alla rete a partire dal 1° gennaio 2019? Ai grandi consumatori finali con un consumo superiore a 100 MWh sono stati installati di default dispositivi per la misurazione del profilo di carico.

Ai sensi dell'articolo 8a dell'OAEI, per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati presso i consumatori finali sistemi di misurazione intelligenti. Benché durante il periodo transitorio di dieci anni il gestore di rete possa decidere quando dotare i consumatori finali di un sistema di misurazione intelligente, egli deve farlo in ogni caso se questi ultimi esercitano il loro diritto di accesso alla rete (art. 31e cpv. 2 lett. a OAEI). Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 OAEI, i costi di esercizio e i costi del capitale per i sistemi di misurazione intelligenti installati in virtù della legge presso i consumatori finali sono costi computabili; nel diritto in vigore manca, invece, una base legale per l'imputazione individuale dei costi di misurazione (fatta eccezione per l'art. 31e cpv. 4 secondo periodo OAEI; si vedano al riguardo i paragrafi successivi).

L'assunzione dei costi dei dispositivi per la misurazione del profilo di carico installati prima del 1° gennaio 2018 è disciplinata fino al 31 maggio 2019 dall'articolo 8 capoverso 5 del diritto previgente (art. 31e cpv. 4 OAEI). Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 OAEI (stato 01.01.2017) tutti i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata superiore a 30 kVA dovevano essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Essi devono sostenere i costi di acquisto e i costi ricorrenti derivanti da tali dispositivi. Dalla legislazione in materia di approvvigionamento elettrico in vigore fino al 31 dicembre 2017 non si evince che i consumatori finali con un consumo superiore a 100 MWh debbano essere dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, anche se non chiedono l'accesso alla rete.

Se il gestore di rete decide, per proprie considerazioni di natura puramente metrologica, di installare un simile dispositivo anche se non richiesto né dal diritto previgente né dal consumatore finale, l'articolo 31e capoverso 4 OAEI non è applicabile. In questo caso non possono essere addebitati costi individuali per la misurazione del profilo di carico.

7 Sistemi di controllo e regolazione installati presso i consumatori finali e i produttori

50. L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti può essere definito come standard per la rete nelle condizioni generali di contratto (CGC)?

Conformemente all'articolo 8c capoverso 1 OAEI, il consumatore finale deve dare il consenso per l'impiego di un sistema di controllo e regolazione intelligente. Il fatto che l'impiego sia previsto solamente nelle CGC non rappresenta automaticamente un consenso da parte del consumatore finale.

51. Se un consumatore finale rifiuta il telecomando centralizzato, ne è interessato anche il circuito di commutazione TA/TB installato?

Con un sistema di controllo e di regolazione intelligente è possibile influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete (art. 17b cpv.1 LAEI). Se il circuito di commutazione consente di gestire solo la tariffa TA/TB, esso non è considerato un sistema di controllo e di regolazione intelligente, sempre che non risulti possibile influenzare il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica.

52. Come devono essere fissate le remunerazioni per i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti?

Secondo l'articolo 8c capoverso 2 OAEI, le remunerazioni devono basarsi su criteri oggettivi. È rilevante, per esempio, la durata della disponibilità (cfr. commenti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC del novembre 2017, riguardanti le disposizioni esecutive alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia, revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico [di seguito commenti all'OAEI 2017], p. 13). L'indennità può essere fissata nelle condizioni generali di contratto.

52.1 Il gestore di rete può riclassificare un consumatore finale da una tariffa doppia (alta/bassa) a una tariffa unica se il consumatore finale rifiuta il blocco della pompa di calore a mezzogiorno? Inserita con l'aggiornamento del 22.08.2023

Si presume che il gestore di rete impieghi un sistema di controllo intelligente ai sensi dell'articolo 17b LAEI per bloccare la pompa di calore. Secondo l'articolo 17b capoverso 3 LAEI, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati (sull'eccezione cfr. la domanda 56). In base all'articolo 8c capoverso 1 lettera c e dell'articolo 8c capoverso 2 OAEI, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti ai fini di un funzionamento sicuro, performante ed efficiente della rete deve essere adeguatamente remunerato. In questo contesto, i gestori di rete offrono spesso tariffe speciali per l'utilizzo della rete per i consumatori finali con carichi commutabili, che prevedono una remunerazione in cambio della possibilità di controllo, ad esempio sotto forma di una tariffa ridotta per l'utilizzo della rete. Tale tariffa speciale può anche essere una tariffa alta/bassa se si rivela vantaggiosa per i consumatori finali con carichi controllati. Nella misura in cui il gestore di rete prevede una doppia tariffa solo se il consumatore finale acconsente al blocco dei carichi, la riassegnazione alla tariffa unica è legittima se il consenso al blocco della pompa di calore viene revocato.

53. Un utente della rete può cedere a terzi la sua flessibilità (p. es. pompa di calore) se nel contratto di allacciamento alla rete si è già impegnato a darla al gestore della rete di distribuzione ottenendo a tale scopo un'indennità una tantum?

Secondo l'articolo 8c capoverso 1 lettera b OAEI, il gestore di rete concorda con i consumatori finali l'impiego del sistema di controllo e regolazione intelligente. La cessione anche a terzi della flessibilità da parte di un utente dipende quindi dalle modalità di impiego del sistema concretamente concordate (p. es. controllo della pompa di calore, controllo del boiler dell'acqua calda).

54. I costi dei sistemi di controllo e regolazione intelligenti quando sono computabili come costi di rete?

I costi di un sistema di controllo e regolazione intelligenti sono computabili come costi di rete se il produttore o il consumatore finale ne ha autorizzato l'impiego e se tale sistema è impiegato ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete (art. 17b cpv. 3 LAEI; art. 8c cpv. 1 e art. 13a lett. b OAEI).

Gli effetti sull'efficienza possono consistere nel fatto che non sia stato necessario potenziare o ampliare la rete di distribuzione. Se il sistema di controllo e regolazione intelligente non è impiegato ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete ma, per esempio, per l'ottimizzazione del consumo proprio, l'interesse è in primo luogo del consumatore di energia elettrica autoprodotta e non necessariamente del gestore di rete. (cfr. commenti all'OAEI 2017, pag. 13).

55. I costi dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti nella rete sono computabili se l'energia di regolazione è fornita per la vendita sul mercato?

I costi del capitale e d'esercizio dei sistemi di controllo e di regolazione che ai sensi dell'articolo 8c OAEI sono impiegati ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete sono considerati costi di rete computabili (art. 13a lett. b OAEI). Se intende influenzare a distanza con un sistema di controllo e di regolazione il consumo, la produzione o lo stoccaggio al fine di vendere energia di regolazione sul mercato, il gestore di rete non agisce come tale, ma come terzo. Per la fornitura di energia di regolazione sul mercato, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione non è computabile nei costi di rete.

56. Quali sono i requisiti da rispettare per l'installazione di un sistema di controllo e di regolazione intelligente, senza il consenso del consumatore finale, per evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete?

Per sventare un simile pericolo, l'articolo 8c capoverso 5 OAEI autorizza i gestori di rete a installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato. Non è peraltro necessario che una siffatta situazione di pericolo si manifesti già al momento dell'installazione. È sufficiente un pericolo potenziale. In vista dell'installazione, il gestore di rete avrà di regola già identificato dei nodi di rete come punti nevralgici (cfr. commenti all'OAEI 2017, p.14). Occorrerà valutare nella fattispecie concreta se, nel caso di un'installazione capillare in tutto il comprensorio, i requisiti dell'articolo 8c capoverso 5 OAEI sono soddisfatti.

8 Potenziamenti della rete (eliminato con aggiornamento del 06.07.2023)⁸

57. Quali effetti ha sul rimborso dei costi di potenziamento della rete il nuovo rimando ai nuovi articoli 15 e 19 LEna contenuto nell'articolo 22 capoverso 3 OAEI?

Eliminata con aggiornamento del 06.07.2023

58. Il gestore di rete è obbligato a verificare la possibilità di utilizzare sistemi di controllo e di regolazione intelligenti prima di optare per un potenziamento della rete?

⁸ Facciamo riferimento alle «Domande e risposte (FAQ) concernenti il rimborso dei costi per i potenziamenti della rete necessari» del 6 luglio 2023, disponibile su : www.elcom.admin.ch > Potenziamenti della rete > Documenti.

Eliminata con aggiornamento del 06.07.2023

59. **La riduzione fissa di un impianto di produzione di energia rientra nell'impiego di un sistema di controllo e di regolazione intelligente?** Eliminata con aggiornamento del 06.07.2023
60. **Quando cade in prescrizione il diritto al rimborso dei costi per il necessario potenziamento della rete?** Eliminata con aggiornamento del 06.07.2023
- 60.1 **I costi di potenziamento della rete di grandi impianti fotovoltaici nella regione alpina possono essere rimborsati?** Eliminata con aggiornamento del 06.07.2023

9 Impianti di stoccaggio (a batteria)⁹

61. **Gli impianti di stoccaggio sono considerati elementi della rete e i loro costi rientrano nei costi di rete computabili?**

La LAEI si applica alle reti elettriche con una corrente alternata di 50 Hz (art. 2 cpv. 1 LAEI). All'articolo 4 capoverso 1 lettera a LAEI la rete elettrica viene definita come un impianto comprendente più linee e gli impianti accessori necessari ai fini del trasporto e della distribuzione di energia elettrica. Gli impianti di stoccaggio, invece, si trovano dietro un punto di allacciamento, richiedono un raddrizzatore o un invertitore, sono alimentati con corrente continua e possono, a differenza degli elementi della rete, prelevare da e immettere nella rete grandi quantità di energia. Gli impianti di stoccaggio non rientrano pertanto nella definizione contenuta nella legge per gli elementi della rete.

Oltre che al servizio della rete, gli impianti di stoccaggio possono essere impiegati anche per diversi altri scopi, che però praticamente non si possono verificare. Inoltre, anche il loro utilizzo al semplice servizio della rete è di norma collegato a transazioni di energia. In questo contesto si pongono diverse domande, ad esempio relativamente a misurazione e fatturazione, attribuzione dei ricavi, disgiunzione e sostituzione di un impianto di stoccaggio in caso di successivo ampliamento della rete.¹⁰ Inoltre, nel caso degli «impianti di stoccaggio con consumo finale» si parte dal presupposto che essi vengano ottimizzati in primo luogo per il consumo finale (in particolare consumo proprio) dei gestori di tali impianti.

A causa delle loro caratteristiche tecniche e di esercizio gli impianti di stoccaggio non sono quindi considerati elementi della rete. Data la mancanza di disposizioni legali diverse, ne deriva che i costi d'esercizio e del capitale degli impianti di stoccaggio non rientrano tra i costi di rete computabili di cui all'articolo 15 LAEI e non possono essere inclusi nel corrispondente conto dei costi (contabilità analitica).

Un impianto di stoccaggio può sì essere impiegato anche a garanzia di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete ma, relativamente all'indicazione, all'attuazione e alla remunerazione di un simile impiego, occorre osservare ulteriori prescrizioni (cfr. domanda 62b.).

⁹ Le presenti spiegazioni si applicano soltanto agli impianti di stoccaggio collegati al di fuori della rete di trasporto e sono state redatte in vista dell'introduzione degli impianti di stoccaggio a batteria. Le conclusioni sono applicabili per principio anche ad altre tecnologie di stoccaggio di energia elettrica; la Segreteria tecnica si riserva tuttavia di derogare a questo principio in presenza di motivi fondati.

¹⁰ Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che in particolare gli impianti di stoccaggio impiegati esclusivamente al servizio della rete non sono redditizi (cfr. DANIEL GROTE/TIM MENNEL/HOGER ZIEGLER/STEFAN KIPPELT/CHRISTIAN REHTANZ, Dezentrale Speicher für Netzbetreiber, Alternative Netzkapazitäten, rapporto del 24 ottobre 2017, p. 55 segg.; non disponibile in italiano; THEODOR BORSCH/ANDREAS ULBIG/GÖRAN ANDERSSON, SATW-Speicherstudie, Die Rolle von dezentralen Speichern für die Bewältigung der Energiewende, 09.09.2016, p. 88 seg.; non disponibile in italiano; ARTJOMS OBUSEVS, RAPHAEL KNECHT, FABIAN CARIGIET, FRANZ BAUMGARTNER, PETR KORBA, CEVSol: Cost effective smart grid solutions for the integration renewable power sources into the low-voltage networks, final report from 28.10.2019, p. 51; non disponibile in italiano).

62. Un'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE¹¹) può gestire un impianto di stoccaggio?

a. Esercizio dell'impianto di stoccaggio al servizio del ¹² mercato

Siccome un impianto di stoccaggio non costituisce un elemento della rete, nemmeno il suo esercizio rientra nell'ambito di competenza del settore «esercizio della rete» (cfr. anche art. 8 LAEI).

Tenuto conto delle regole relative alla disgiunzione, bisogna valutare se un'AAE può impiegare un impianto di stoccaggio al servizio del mercato. Si può affermare che né l'articolo 10 LAEI né l'articolo 17b LAEI in combinato disposto con l'articolo 8c OAEI contengono un divieto di attività esplicito per le AAE e pertanto non escludono che un'AAE possa impiegare un impianto di stoccaggio al servizio del mercato. Tuttavia, devono essere rispettate le prescrizioni relative alla disgiunzione della contabilità e delle informazioni:

L'articolo 10 capoverso 1 LAEI prevede che le AAE garantiscano l'indipendenza della gestione della rete e non eseguano sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività. Le imprese in questione devono separare almeno sotto il profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività (art. 10 cpv. 3 LAEI). Poiché gli impianti di stoccaggio non sono considerati elementi della rete, tutti i costi ad essi legati (costi specifici per l'impianto di stoccaggio e costi comuni ripartiti secondo criteri oggettivi) devono essere attribuiti a un settore diverso dall'esercizio della rete. Dall'esercizio degli impianti di stoccaggio non devono derivare costi supplementari per l'esercizio della rete, vale a dire che l'esercizio degli impianti di stoccaggio deve poter sostenere effettivamente i propri costi.

Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 LAEI, le informazioni economicamente sensibili evinte dalla gestione delle reti elettriche sono trattate, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse prevista dalla legge, in modo confidenziale dalle AAE e non possono essere utilizzate per altri settori di attività. Benché la confidenzialità delle informazioni economicamente sensibili debba essere garantita («solo») nei limiti delle possibilità organizzative dell'AAE, nell'ottica della compliance questa disposizione è nell'interesse dell'AAE. Il divieto di utilizzo delle suddette informazioni è assoluto e la sua violazione viene perseguita secondo il diritto penale amministrativo (art. 29 cpv.1 lett. b LAEI). A questo riguardo occorre considerare in particolare che l'AAE è ad esempio, almeno potenzialmente, in concorrenza con altri soggetti che offrono flessibilità o altri fornitori di energia.

Va dunque detto che, per principio, l'impiego di un impianto di stoccaggio al servizio del mercato da parte di un'AAE è ammissibile nell'ottica del diritto in materia di approvvigionamento elettrico. Tuttavia l'AAE deve prestare particolare attenzione al rispetto delle regole della disgiunzione.

b. Esercizio dell'impianto di stoccaggio al servizio della rete

Poiché, come illustrato alla domanda 61, gli impianti di stoccaggio non sono considerati elementi della rete, nemmeno l'esercizio di tali impianti rientra nell'esercizio della rete.

L'impiego di un impianto di stoccaggio al servizio di una rete sicura, performante ed efficiente rimane tuttavia possibile. Se un gestore di rete, o il settore «esercizio della rete», intende impiegare un impianto di stoccaggio al servizio della rete si applica l'articolo 8c OAEI, che disciplina l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti (ad esempio nel caso di impianti di stoccaggio) ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete. Analogamente, si può applicare questa disposizione nei casi in cui l'impianto di stoccaggio viene impiegato senza un sistema di controllo e di regolazione intelligente. L'articolo 8c capoverso 1 OAEI prevede che il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete (o con il settore «esercizio della rete») in particolare l'installazione, l'impiego e la remunerazione per l'impiego del sistema, fermo restando che la remunerazione deve basarsi

¹¹ Un'AAE è qui definita come impresa che gestisce una rete ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LAEI e che opera anche in altri settori.

¹² È considerato uno scopo al servizio del mercato anche l'«impiego a favore del sistema», ossia l'offerta di prestazioni di servizio relative al sistema per Swissgrid, visto che tali prestazioni sono acquisite attraverso una procedura orientata al mercato (art. 22 OAEI).

su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria (art. 8c cpv. 2 OAEI). Il gestore di rete (o il settore «esercizio della rete») rende accessibili al pubblico le informazioni rilevanti per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, in particolare i tassi di remunerazione (art. 8c cpv. 3 OAEI).

Se è l'AAE stessa a gestire l'impianto di stoccaggio e può provvedere nel modo più efficiente a un impiego al servizio della rete (comprovato), senza tenere conto di terzi, in caso di remunerazione basata su criteri oggettivi occorre osservare quanto segue: visto l'attuale quadro regolatorio e il divieto di sovvenzioni trasversali secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAEI attualmente, per principio, si deve partire dai costi supplementari dichiarati di un impiego al servizio della rete. L'orientamento ai costi insorti in precedenza o ai costi potenziali senza l'impiego di un impianto di stoccaggio come base per la remunerazione, di regola viene considerato come non basato su criteri oggettivi. In ogni caso, l'impiego al servizio della rete di un impianto di stoccaggio AAE deve essere più efficiente di altre soluzioni; ciò significa che il gestore di rete deve valutare delle alternative¹³. Va inoltre tenuto conto della disgiunzione a livello informativo.

Conformemente all'articolo 13a lettera b OAEI, i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di controllo e regolazione¹⁴, impiegati ai sensi dell'articolo 8c OAEI, compresa la remunerazione per l'impiego del sistema (art. 8c cpv. 1 lett. c OAEI), sono considerati costi di rete computabili.

63. Gli impianti di stoccaggio devono pagare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete per prelevare energia dalla rete di distribuzione?¹⁵

Sulla base della raccomandazione dell'AES concernente un modello per l'utilizzo della rete¹⁶ occorre distinguere tra «impianti di stoccaggio senza consumo finale»¹⁷ e «impianti di stoccaggio con consumo finale» situati dietro a un punto di allacciamento. Per la distinzione è determinante se il flusso di energia dall'impianto di stoccaggio può essere disgiunto, sotto il profilo dell'economia energetica e attraverso la tecnica di misurazione, dal flusso di energia per il consumo finale. Il prelievo di energia di un «impianto di stoccaggio senza consumo finale» non è soggetto al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Il prelievo di energia di un «impianto di stoccaggio senza consumo finale» non è soggetto al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzazione della rete. In altre parole, attraverso la tecnica di misurazione deve potere essere escluso un impiego dell'impianto di stoccaggio ai fini del consumo finale (ad es. ottimizzazione del consumo proprio). Di regola ciò presuppone l'impiego di un contatore separato. È invece soggetto al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzazione della rete l'intero prelievo di un impianto di stoccaggio se, sotto il profilo dell'economia energetica, è utilizzato (anche) ai fini del consumo finale (di norma ottimizzazione del consumo proprio), oppure se ciò non può essere escluso attraverso la tecnica di misurazione.

Il prelievo di energia di un «impianto di stoccaggio senza consumo finale» (come definito sopra) non è soggetto al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzazione della rete poiché i gestori di tali impianti, non prelevando energia elettrica a fini di «consumo proprio», non sono considerati consumatori finali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b primo periodo LAEI.¹⁸ In questo modo si garantisce inoltre di riscuotere solo una volta il corrispettivo per l'utilizzazione della rete per l'elettricità tra la produzione

¹³ Ad es. utilizzazione di elementi di rete, impiego di sistemi di controllo e di regolazione presso terzi o incentivi di natura tariffaria.

¹⁴ Relativamente ai sistemi di controllo e di regolazione, sono computabili soltanto i costi supplementari che insorgono per rendere possibile un controllo, da parte del gestore di rete, dell'impianto di stoccaggio al servizio della rete; non sono invece computabili i costi dell'impianto di stoccaggio stesso.

¹⁵ Si noti che il Consiglio federale, in deroga alla presente interpretazione del diritto attuale da parte della EICOM, in sede di revisione della LAEI intende introdurre una regola secondo cui gli impianti di stoccaggio devono pagare un corrispettivo di utilizzazione della rete per il prelievo di energia dalla rete, eccezione fatta per le centrali di pompaggio (cfr. <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/60853.pdf>).

¹⁶ ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE ELETTRICHE SVIZZERE AES, Raccomandazione del settore «Netznutzungsmodell für das schweizerische Verteilnetz, Grundlagen zur Netznutzung und Netznutzungsentschädigung in den Verteilnetzen in der Schweiz NNMV-CH» (modello per l'utilizzo della rete di distribuzione svizzera; testo non disponibile in italiano), 2019, p. 38. Cfr. anche ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE ELETTRICHE SVIZZERE AES, «Handbuch Speicher, Empfehlung zur Umsetzung des Anschlusses und Betriebes von Speichern an den Netzebenen 3 bis 7», HBSP-CH 2016, p. 8 seg.

¹⁷ Terminologia AES: «Reine Speicher».

¹⁸ Vale a dire che per principio essi reimmettono in rete l'energia prelevata (al netto delle perdite); è esentato dal pagamento del corrispettivo di utilizzazione della rete anche il prelievo di energia a fini del consumo proprio di una centrale nonché il prelievo di energia destinato ad azionare le pompe in una centrale di pompaggio (art. 4 cpv. 1 lett. b secondo periodo LAEI).

e il consumo che, secondo la normativa attuale, è a carico del consumatore finale. Ne deriva inoltre, nell'ottica dei corrispettivi di utilizzazione della rete, una parità di trattamento con le centrali di pompaggio e, di conseguenza, una regolamentazione unitaria e neutra sul piano tecnologico per gli impianti di stoccaggio. I gestori di un «impianto di stoccaggio con consumo finale» (come definito sopra) sono invece soggetti al pagamento di un corrispettivo per l'utilizzazione della rete per l'intero prelievo di energia elettrica dalla rete. Nella fattispecie si presume che la maggior parte dell'energia prelevata e stoccata venga utilizzata in un secondo momento nell'impianto del consumatore finale collegato con l'impianto di stoccaggio, e che pertanto essa sia soggetta al versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Un'esenzione degli «impianti di stoccaggio con consumo finale» per la quota di energia prelevata e reimpressa in rete implicherebbe nella pratica diversi problemi di attuazione e una procedura molto più complessa. Per questo motivo, anche in considerazione dei costi di rete, si deve prescindere da una tale soluzione.

63.1 Esiste un obbligo di allacciare impianti di stoccaggio? Inserita con l'aggiornamento del 14.11.2023

L'attuazione dell'obbligo di allacciamento spetta ai Cantoni (art. 5 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 1 LAEI). La EICom non è quindi responsabile della valutazione di questo aspetto. La seguente valutazione è quindi solo un giudizio informale e non vincolante: è vero che gli impianti di stoccaggio non sono menzionati nell'articolo 5 capoverso 2 LAEI. Probabilmente si tratta di una lacuna involontaria nella legge, che dovrebbe essere colmata dalle autorità competenti. Gli impianti di stoccaggio hanno le caratteristiche di consumatori finali e di produttori. In linea di principio, questi ultimi hanno entrambi diritto all'allacciamento alla rete. Di norma, quindi, anche gli impianti di stoccaggio dovrebbero avere diritto all'allacciamento alla rete.

63.2 Come vanno gestiti i costi di allacciamento per gli impianti di stoccaggio senza consumo finale? Inserita con l'aggiornamento del 14.11.2023

Principi per l'imputazione dei costi

Per gli impianti di produzione che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità¹⁹ o per i quali vige l'obbligo di ritiro e di remunerazione²⁰, l'articolo 10 capoverso 3 OEn contiene quella che la EICom considera una norma federale esaustiva sull'imputazione dei costi di allacciamento, che non lascia spazio a disposizioni cantonali (cfr. domanda 64).²¹ Si pone quindi in un primo momento la questione se le regole dell'articolo 10 OEn si applichino anche agli impianti di stoccaggio. Sulla base del tenore della disposizione, del suo contesto in relazione alle misure di promozione per tali impianti di produzione e della possibilità di solidarizzare i potenziamenti della rete ai sensi dell'articolo 22 capoversi da 3 a 5 OAEI, l'applicabilità agli impianti di stoccaggio deve essere negata.

Inoltre, si applicano le disposizioni cantonali (cfr. messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447; sentenza del Tribunale federale 2E_1/2019 del 30 aprile 2020, E. 3.6.3), fatta salva l'osservanza dell'articolo 16 capoverso 3 OAEI (vedi sotto). Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3bis LAEI, i costi che i gestori di rete fatturano individualmente non possono essere presi in considerazione per la determinazione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Nel messaggio, i costi per l'allacciamento alla rete e il potenziamento della rete sono citati come esempi di tali costi fatturati individualmente (FF 2014 3399; FF 2005 1489 s.).

Di norma, i contributi di allacciamento alla rete²² vengono addebitati individualmente per coprire i costi di realizzazione dell'allacciamento alla rete dell'utente. I Cantoni hanno inoltre la facoltà di stabilire che

¹⁹ Articolo 19 LEne.

²⁰ Articolo 15 LEne.

²¹ In base a questa disposizione, il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete, nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari. Gli altri costi relativi all'allacciamento sono costi di rete computabili che possono essere solidarizzati ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OAEI.

²² Di norma, il contributo di allacciamento alla rete copre tutte le spese per la realizzazione dell'allacciamento alla rete, dal punto di raccordo fino a l'interruttore di sovracorrente, incluso quest'ultimo (definizione secondo l'AES, NA/RR - CH 2019, sezione 4.1.1 [1]).

i gestori delle reti di distribuzione possano addebitare individualmente agli utenti dell'allacciamento alla rete (quindi anche ai gestori di impianti di stoccaggio [con o senza consumo finale]) costi aggiuntivi nell'ambito dell'allacciamento, sia che si tratti di contributi per i costi di rete²³ che di contributi per il potenziamento della rete²⁴. La base per un'eventuale imputazione individuale dei suddetti costi è costituita dalle disposizioni di legge cantonali/comunali. La valutazione avviene in base a questa legislazione e, in caso di controversia, in base alle istanze cantonali.

Dal punto di vista del diritto federale, va osservato l'articolo 16 capoverso 3 OAEI. Questo stabilisce che costi supplementari eccessivi nelle reti di distribuzione dovuti all'allacciamento o all'esercizio di impianti di produzione non fanno parte dei costi di rete, ma devono essere sostenuti in proporzioni adeguate dai produttori. Secondo il suo tenore, questa disposizione si applica solo agli impianti di produzione. Tuttavia, lo scopo dell'articolo 16 capoverso 3 OAEI dovrebbe essere quello di garantire che i consumatori finali non siano gravati da costi aggiuntivi sproporzionati causati da altri utenti della rete che contribuiscono poco o nulla al finanziamento della rete a causa del principio di prelievo. Al momento dell'emanazione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico nel 2008, i sistemi di stoccaggio esenti dai corrispettivi per l'utilizzazione della rete senza consumo finale non erano evidentemente all'ordine del giorno, motivo per cui non potevano essere presi in considerazione dal legislatore.²⁵ Sulla base di queste considerazioni, la EICom è giunta alla conclusione che l'articolo 16 capoverso 3 OAEI deve essere applicato anche ai sistemi di stoccaggio senza consumo finale. In relazione a eventuali disposizioni di legge cantonali, questo articolo deve essere inteso come un requisito minimo, vale a dire che almeno i costi supplementari eccessivi derivanti da un allacciamento devono essere imputati individualmente in proporzioni adeguate. Con riferimento all'articolo 16 capoverso 3 OAEI, anche l'AES prevede l'imputazione di costi supplementari eccessivi per i produttori (AES, raccomandazione settoriale modello di utilizzazione della rete per la rete di distribuzione svizzera, NNMV – CH 2021, sezione 3.6.3 e seguenti; cfr. anche NA/RR – CH 2019, sezione 4.7, punto 5). Nel caso di impianti di stoccaggio senza consumo finale, i costi per l'allacciamento alla rete e i costi supplementari nelle reti inerenti all'allacciamento alla rete dovrebbero essere gestiti allo stesso modo degli impianti di produzione (NNMV – CH 2021, sezione 3.8.2, n. 4). L'AES ha inoltre stabilito i principi per un'adeguata assunzione di costi supplementari eccessivi (NNMV – CH 2021, sezioni 3.6.3 a 3.6.5). Questi principi non sono mai stati valutati dalla EICom.

Per il resto, i costi legati all'allacciamento degli impianti di stoccaggio sono costi di rete imputabili.

È possibile solidarizzare i costi per i potenziamenti della rete in base all'articolo 22 capoverso 3 OAEI?

Un potenziamento della rete per il quale i gestori di rete – ma non i produttori o i gestori di sistemi di stoccaggio – possono presentare alla EICom una richiesta di rimborso dei costi deve essere stato causato direttamente dall'allacciamento alla rete di un impianto di produzione di energia. Dall'articolo 22 capoversi 3 a 5 OAEI si evince che l'impianto di produzione di energia deve rientrare negli articoli 15 (impianti di produzione soggetti all'obbligo di ritiro e di remunerazione), 19 (impianti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità) o 71a (grandi impianti fotovoltaici) LENE, in modo che il potenziamento della rete sia considerato parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete (Swissgrid) e – sulla base di un'autorizzazione della EICom – possa essere rimborsato al gestore di rete. Anche se la revisione della LAEI²⁶ non ha effetti giuridici preliminari, va notato che nell'articolo 15b rev.LAEI il Parlamento ha fornito solo una base giuridica per l'imputazione o

²³ Secondo la definizione dell'AES, il contributo per i costi di rete viene riscosso come contributo dell'utente dell'allacciamento alla rete per compensare i costi di dimensionamento e ampliamento della rete causati direttamente o indirettamente dall'ordine ed è generalmente calcolato sulla base del carico allacciato ordinato (cfr. NA/RR - CH 2019, paragrafo 4.1.2 [2]).

²⁴ Nel caso specifico è inteso l'ampliamento della rete di distribuzione da parte del gestore di rete. Da un punto di vista tecnico, anche il raccordo (in particolare le linee di raccordo) fa parte della rete di distribuzione.

²⁵ Si veda la domanda 63 per quanto riguarda l'obbligo di pagare i corrispettivi per l'utilizzazione della rete per gli impianti di stoccaggio secondo il diritto in vigore. Il Parlamento non ha incluso alcuna disposizione sull'allacciamento degli impianti di stoccaggio nella legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (modifica della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico, cosiddetto «atto modificatore unico»; il termine di referendum è il 18 gennaio 2024). Tuttavia, il prelievo di elettricità dalla rete per lo stoccaggio è ora esplicitamente considerato come consumo finale (art. 4 cpv. 1 lett. b rev.LAEI). Le eccezioni all'obbligo di pagamento dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete sono ora esplicitamente disciplinate nell'articolo 14a capoverso 1 lettera b e capoverso 4 lettera b rev.LAEI.

²⁶ Per l'atto modificatore unico cfr. nota a piè di pagina 25.

la solidarizzazione dei potenziamenti della rete o dei costi di allacciamento per l'allacciamento di impianti di produzione. Il Parlamento avrebbe avuto la possibilità di definire esplicitamente tali principi anche per la connessione di impianti di stoccaggio, ma non l'ha fatto. Se l'allacciamento alla rete di un impianto di stoccaggio richiede un potenziamento della rete di distribuzione del gestore di rete, i costi di potenziamento della rete non possono essere rimborsati al gestore di rete dalla società di rete nazionale.

È possibile determinare il punto di allacciamento in modo tale da ridurre al minimo i costi di rete (a scapito dei costi addebitati ai gestori di impianti di stoccaggio)?

Il gestore di rete deve scegliere il punto di raccordo alla rete più favorevole dal punto di vista tecnico ed economico (cfr. NA/RR – CH 2019, sezione 3.6). Per quanto riguarda il criterio economico, devono essere prese in considerazione le implicazioni economiche complessive in relazione all'allacciamento, indipendentemente dall'imputazione dei costi (cfr. anche l'[Istruzione della ECom 1/2019 del 15 gennaio 2019 sui potenziamenti della rete](#), pag. 3 s.). La determinazione del punto di raccordo deve essere gestita in modo non discriminatorio per tutti gli utenti allacciati alla rete, indipendentemente dal fatto che l'utente richieda l'allacciamento per l'immissione e/o il prelievo di energia.

63.3 L'obbligo del gestore di rete di ritiro e di remunerazione si applica anche all'energia proveniente da impianti di stoccaggio? Inserita con l'aggiornamento del 14.11.2023

La formulazione dell'articolo 15 LEn si riferisce chiaramente solo al ritiro e alla remunerazione dell'elettricità proveniente da impianti di generazione ben definiti. La disposizione si basa sull'idea di promuovere tali impianti di produzione. Non è quindi possibile colmare una lacuna legislativa ed estendere la sua applicabilità agli impianti di stoccaggio. L'articolo 15 LEn non è quindi applicabile all'elettricità immessa dagli impianti di stoccaggio. Esiste un'eccezione se si può dimostrare, attraverso misurazioni univoche, che l'impianto di stoccaggio viene alimentato direttamente da un impianto di produzione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LEn e che questa elettricità viene poi immessa nella rete. Tuttavia, questo non è il caso dell'energia prelevata dalla rete di distribuzione e reimessa in rete al netto delle perdite.

10 Allacciamento di consumatori finali e impianti di produzione

64. Un cliente commerciale ha un allacciamento da 200 A. Prevede di installare un impianto fotovoltaico da 350 – 400 kWp, il suo allacciamento deve essere quindi rafforzato di circa 100 A. L'impianto è utilizzato anche per il consumo proprio. Nel caso di un aumento della potenza di allacciamento è ammissibile riscuotere un contributo per i costi di rete?

Inserita con l'aggiornamento del 16.03.2023

Nel caso di allacciamento di un **consumatore finale** alla rete elettrica, di norma, per i costi di allacciamento si fa distinzione tra il contributo per l'allacciamento alla rete e il contributo per i costi di rete. Il contributo per l'allacciamento alla rete comprende i costi necessari per la connessione alla rete del titolare dell'allacciamento. Il contributo per i costi di rete viene riscosso come contributo del titolare dell'allacciamento alla rete per l'indennizzo dei costi di dimensionamento e di potenziamento della rete generati direttamente o indirettamente con la richiesta, e in genere viene calcolato sulla base della potenza allacciata commissionata. In caso di controversia, la LAEI). In questo caso, all'origine della controversia, non vi sono le tariffe per l'utilizzazione della rete, bensì il contributo per i costi di rete e il suo importo. Nel diritto in materia di approvvigionamento elettrico non vi è alcuna disposizione che prevede l'importo che il gestore della rete può riscuotere per l'allacciamento alla rete nonché i contributi per i costi di rete che può riscuotere dai consumatori finali. Questi due elementi devono essere addebitati individualmente a chi ne è la causa, per quanto ragionevole e nella misura in cui sia politicamente auspicabile e possibile. L'attuazione concreta viene disciplinata a livello cantonale, comunale o di azienda di approvvigionamento (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico del 3 dicembre 2004, FF 2005 1447 1455, decisione A-2850/2014 del tribunale amministrativo federale del 28 maggio 2015, D. 6). La verifica dei contributi per i costi di rete non compete alla ECom, bensì al Comune o al Cantone. Nel determinare il

corrispettivo per l'utilizzazione della rete, i costi fatturati individualmente dai gestori di rete (come i contributi per l'allacciamento alla rete) non possono essere presi in considerazione e devono essere dedotti dai costi di rete (cfr. art. 14 cpv. 3^{bis} LAEI).

Per l'allacciamento di un **impianto di produzione** il quadro giuridico è differente: secondo l'articolo 10 capoverso 3 OEn, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di allacciamento alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico, così da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di allacciamento alla rete nonché gli eventuali costi di trasformazione. Ciò significa che il produttore copre i *costi effettivi* per la costruzione della linea di raccordo. L'assunzione dei costi di allacciamento da parte dei produttori è disciplinata in modo esaustivo nel diritto federale. Consideriamo contrario al diritto federale l'addebito di un *contributo forfettario per i costi di rete o di tasse di allacciamento supplementari* a un produttore (cfr. la decisione passata in giudicato della EICOM del 14 febbraio 2013, 943-12-087, n. marg. 15 seg.; disponibile online all'indirizzo www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni > Potenzamenti della rete). Nello stesso senso si esprimono anche la raccomandazione del settore per l'allacciamento alla rete (NA/RR - CH 2019, disponibile in tedesco e in francese), numero 7, secondo cui per l'allacciamento di un consumatore finale e di un impianto di produzione viene riscosso il contributo per i costi di rete unicamente per la potenza di prelievo e non per quella immessa.

Per la riscossione di un contributo per i costi di rete è quindi determinante soltanto la potenza necessaria/concordata per il prelievo di elettricità, anche se la potenza immessa è più elevata. Per l'acquisto di energia in ambito commerciale si dispone già di una potenza allacciata sufficiente. L'allacciamento va quindi potenziato unicamente a causa della grandezza dell'impianto fotovoltaico. Nel presente caso, in particolare, non è possibile riscuotere un contributo supplementare per i costi di rete a seguito dell'aumento della potenza.

Per evitare una possibile elusione della tassa d'acquisto a posteriori per l'aumento della potenza lato prelievo attraverso la costruzione di un impianto di produzione, l'utente di rete s'impegna a rispettare il contratto di raccordo per l'impianto di produzione, ad esempio non utilizzando per prelevare elettricità la potenza allacciata supplementare ottenuta grazie all'impianto di produzione. Nel caso di evidente aumento della potenza per il prelievo (es. notifica di installazione per una pompa di calore in una casa unifamiliare) non è escluso, secondo noi, che possa essere addebitato un aumento tipico della potenza allacciata sotto forma di contributo per i costi di rete.

65 Il gestore di rete può addebitare i costi di capitale per i contatori non più necessari per le singole unità residenziali quando viene istituito un RCP in un condominio?

Inserita con l'aggiornamento del 14.11.2023

Se un gestore di rete deve cambiare l'allacciamento per ragioni inerenti al consumo proprio o a un raggruppamento ai fini del consumo proprio, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2bis OAEl i rimanenti costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente gli sono indennizzati proporzionalmente dai consumatori in regime di consumo proprio o dai proprietari dei fondi del raggruppamento.

Lo smantellamento dei contatori del gestore di rete, non più necessari a seguito dell'istituzione del RCP, costituisce una modifica agli impianti per l'allacciamento alla rete. Il gestore di rete è pertanto autorizzato a fatturare il valore residuo (costi del capitale) di tali contatori.